

Port Mobility S.p.A.

**Modello di Organizzazione e Gestione
Decreto Legislativo n. 231/2001**

“Modello Organizzativo”

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione

INDICE

PARTE GENERALE

Definizioni	5
1. Il Decreto Legislativo n. 231/01	9
1.1. Il quadro normativo	9
1.2. Gli autori del reato	9
1.3. L'interesse o il vantaggio dell'Ente.....	10
1.4. Le fattispecie di reato	11
1.5. Il sistema sanzionatorio	12
1.6. L'adozione del "Modello di Organizzazione e Gestione"	13
2. Struttura della Società	15
2.1. L'attività	15
2.2. L'Organizzazione	15
3. L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione.....	16
3.1. La funzione e le finalità del Modello	16
3.2. La Linee Guida di Confindustria	16
3.3. La struttura del "Modello di Organizzazione e Gestione" ai sensi del D.lgs. 231/01.....	18
3.4. Destinatari del Modello	18
3.5. Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello.....	19
4. Diffusione e Conoscenza del Modello.....	20
4.1. Formazione ed Informazione del Personale Aziendale.....	20
4.2. Informazione dei Clienti, Fornitori e dei Partner Commerciali.....	21
5. Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01	22
5.1. L'Organismo di vigilanza (OdV).....	22
5.2. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza in Port Mobility	23
5.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza.....	23
5.4. Rinuncia, revoca e sostituzione	24
5.5. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	25
5.6. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale.....	27
5.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	27
5.8. Raccolta e conservazione di informazioni.....	29
6. Sistema disciplinare.....	30
6.1. Principi generali	30
6.2. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	31
6.3. Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	31
6.4. Misure nei confronti dei dipendenti inquadrati nella categoria dei dirigenti.....	32
6.5. Misure nei confronti dei dipendenti inquadrati nelle categorie Aree Professionali e Quadri	33
6.6. Misure nei confronti dei collaboratori esterni.....	33
6.7. Misure nei confronti dei fornitori	34
7. Le Parti Speciali del Modello Organizzativo.....	35
7.1. La struttura	35
7.2. I Destinatari.....	35
7.3. Regole generali	36

ALLEGATI

Parte Speciale A

Delitti contro la Pubblica Amministrazione. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Parte Speciale B	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati. Delitti commessi in violazione del diritto d'autore.
Parte Speciale C	Delitti di criminalità organizzata.
Parte Speciale D	Reati societari.
Parte Speciale E	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Parte Speciale F	Delitti contro la personalità individuale. Il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Parte Speciale G	Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Parte Speciale H	Delitti di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza Illecita nonché autoriciclaggio.
Parte Speciale I	Reati ambientali.

Elenco dei reati D.lgs 231/01

Definizioni

- ✓ **Analisi dei rischi:** attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le aree, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi aspetti di rilievo in ordine alla possibile commissione dei reati cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione.
- ✓ **Aree a Rischio:** le aree di attività nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.
- ✓ **C.C.N.L.:** Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati.
- ✓ **Cliente:** persona giuridica o fisica che riceve dalla Società prodotti o servizi.
- ✓ **Codice Etico:** raccolta di principi etici e regole di condotta cui la Società intende far riferimento costante nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato. Esso promuove una "condotta aziendale" cui devono conformarsi tutti i soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, quali dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori ecc. e ciò indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.
- ✓ **Collaboratori:** tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato.
- ✓ **Decreto:** il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
- ✓ **Destinatari:** amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti e partner commerciali.
- ✓ **Dipendenti:** soggetti che svolgono in favore della Società una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione della Società con contratto a tempo indeterminato o determinato. I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, interinali e tirocinanti sono equiparati ai dipendenti per ciò che riguarda l'osservanza delle norme del D. lgs. 231/2001.
- ✓ **Fornitori:** I soggetti che forniscono alla Società beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti.
- ✓ **Enti:** entità fornite di personalità giuridica o Società e associazioni, anche prive di personalità giuridiche.
- ✓ **Linee Guida di Confindustria:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
- ✓ **Modello:** Modello di Organizzazione e Gestione richiesto D. Lgs. 231/2001 che racchiude l'insieme delle strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei

protocolli/procedure adottate ed attuate tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'ente/organizzazione.

- ✓ **Modello organizzativo:** documento rappresentativo del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01.
- ✓ **Organi Societari:** gli organi societari previsti da statuto.
- ✓ **Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo dell'ente preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 231/01.
- ✓ **P. A.:** Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di un pubblico servizio.
- ✓ **Partner:** controparti contrattuali della Società, sia persone fisiche sia persone giuridiche, sia enti con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito dei processi sensibili.
- ✓ **Processo:** insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano degli elementi in ingresso (input) in elementi in uscita (output).
- ✓ **Procedura/Protocollo:** documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.
- ✓ **Processi Sensibili:** attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati.
- ✓ **Professionisti e/o Consulenti:** lavoratori autonomi che prestano la propria opera intellettuale sulla base di contratti e/o convenzioni.
- ✓ **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.
- ✓ **Risk assessment:** metodologia strutturata di valutazione dei rischi e dei relativi controlli.
- ✓ **Sistema Disciplinare:** complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l'inosservanza delle misure previste nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel Codice Etico.
- ✓ **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente/organizzazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente/organizzazione.
- ✓ **Soggetti sottoposti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali

- ✓ **Stakeholders:** soggetti portatori di interessi nei confronti dell'azienda, siano essi interni o esterni alla sfera aziendale.

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Generale

1. Il Decreto Legislativo n. 231/01

1.1. Il quadro normativo

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della Legge delega n. 300 del 29 settembre 2000 – il D.lgs. n. 231/01 che ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti ad alcune convenzioni internazionali, alle quali il nostro Paese aveva già da tempo aderito.

Il D.lgs. 231/01, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto la responsabilità “amministrativa” degli enti collettivi (società, consorzi, altre entità fornite e prive di personalità giuridica, associazioni) dipendente dalla commissione – o dalla tentata commissione – di talune fattispecie di reato richiamate dal Decreto (c.d. “reati-presupposto”) da parte di un esponente dell’ente e nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Pur trattandosi di responsabilità amministrativa il suo accertamento avviene nell’ambito di un giudizio penale all’esito del quale, nel caso di condanna, prevede l’applicazione all’ente di sanzioni amministrative pecuniarie, interdittive (applicabili anche in via cautelare), oltre alla confisca del prezzo o del profitto del reato ed alla possibile pubblicazione della sentenza su quotidiani di rilevanza nazionale.

L’innovazione normativa, che allinea il nostro ordinamento a quello di molti altri Paesi Europei, va cercata nella volontà del legislatore di colpire, nella punizione di illeciti penali aziendali, oltre gli autori del fatto-reato anche il patrimonio degli enti che da quegli illeciti hanno tratto benefici e che, prima di tale legge, non pativano conseguenze: il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie diverse dall’eventuale risarcimento del danno.

Si fa presente che la responsabilità amministrativa dell’ente si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero, prevedendo in questi casi che gli enti che hanno nel nostro Stato la sede principale delle loro attività rispondano degli illeciti indicati dal Decreto purché, per gli stessi, non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

1.2. Gli autori del reato

Secondo il D.lgs. 231/2001, l’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da:

- *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso”* (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a);

- *persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza* di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza art. 5, comma 1, lett. b).

L'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2), se dimostra che le persone coinvolte nella realizzazione dell'illecito hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3. L'interesse o il vantaggio dell'Ente

Nell'accertamento in capo all'ente della responsabilità amministrativa per illecito aziendale il magistrato deve accertare l'esistenza di un presupposto oggettivo, ossia che la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse* o a *vantaggio* dell'ente.

Sull'accezione dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato, il quale deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente; mentre assegna alla nozione di vantaggio una valenza di tipo "oggettivo" riferita quindi ai risultati effettivi della condotta, con riferimento ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore.

La Relazione spiega, altresì, quali siano i criteri interpretativi da utilizzare suggerendo che l'interesse debba richiedere una verifica "ex ante", mentre il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, impone una verifica "ex post", dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Come già detto il comma 2 dell'art. 5 del Decreto, esclude la responsabilità dell'ente quando il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'ente, è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La norma richiama l'art. 12, primo comma, lett. a), che prevede un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricevuto vantaggio minimo".

Pertanto: se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, l'ente sarà passibile di sanzione; ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa, sempre che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

Infine, nel caso in cui si accerti che il soggetto abbia perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà ritenuto responsabile, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

1.4. Le fattispecie di reato

I reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 – se commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso – sono soltanto quelli espressamente richiamati dal legislatore "231" e possono essere ricompresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- 1) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (artt. 24);
- 2) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- 3) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- 4) concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)
- 5) delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis);
- 6) delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1);
- 7) reati societari (art. 25-ter);
- 8) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- 9) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
- 10) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- 11) abusi di mercato (art. 25-sexies);
- 12) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- 13) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-opties);
- 14) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- 15) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- 16) reati transnazionali (articoli 3 e 10 della legge del 16 marzo 2006, n. 146)
- 17) reati ambientali (art. 25 - undecies)
- 18) impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 – duodecies)
- 19) norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (art. 12 legge 14 gennaio 2013. n. 9).

L'elenco completo delle singole fattispecie di reato e delle sanzioni è posto in allegato al Modello.

1.5. Il sistema sanzionatorio

Il Decreto all'art. 9 prevede delle sanzioni che possono essere inflitte in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati. Esse sono:

- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca (del prezzo o del profitto che la società ha tratto dal reato e, in sede cautelare, sequestro conservativo);
- la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 25.823 € ad un massimo di 1.549.370 € e sono fissate dal giudice che dovrà tener conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive sono disposte nei casi tassativamente indicati nel Decreto, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono (art. 9 co. 2 del Decreto):

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- il commissariamento (art. 15, D.lgs. 231/2001).

Le sanzioni interdittive, applicate anche in via cautelare, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva; in tali casi è prevista la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

Nelle ipotesi del tentativo di commissione dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

1.6. L'adozione del "Modello di Organizzazione e Gestione"

Agli artt. 6 e 7 del Decreto è prevista una forma di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. Ciò avviene quando l'ente sia in grado di dimostrare, in sede giudiziale e per uno dei reati considerati, che:

- a. Art. 6 D.lgs. n. 231/01: per i reati commessi da soggetti c.d. apicali (chi ha funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso), l'Ente può esimersi dalla responsabilità se dimostra che:
 - l'organo dirigente dell'ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi;
 - il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
 - non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo a tal fine preposto.

Pertanto, nel caso previsto dal suddetto articolo la colpevolezza dell'ente si presume fino a prova contraria. Sull'ente grava, quindi, l'onere di dimostrare la mancanza di colpa (c.d. inversione dell'onere della prova).

b. Art. 7 D.lgs. n. 231/01: per i reati commessi da soggetti non apicali (sottoposti), l'ente risponde solo *"se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza"* (comma 1). *"In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi"* (comma 2).

In tale caso l'onere della prova grava sul Pubblico Ministero che dovrà dimostrare la violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte dei soggetti non apicali e la mancata adozione, o la non efficace attuazione, del Modello organizzativo.

Al fine di esonerare l'ente da responsabilità amministrativa il Modello, per espressa previsione del Decreto (art. 6 comma 2), deve rispondere alle seguenti esigenze:

- *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;*
- *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;*
- *introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.*

Il Modello di organizzazione deve, dunque, essere elaborato sulla base di un processo articolato in diverse fasi e mirato alla realizzazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire e a contrastare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

2. Struttura della Società

2.1. L'attività

Port Mobility S.p.A. (di seguito Port Mobility) viene istituita in data 13/12/2004 a seguito di mandato conferito dal Comitato Portuale (delibere n. 14 del 17/06/2004 e n.71 del 26/11/2004) al Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per la costituzione di una società di servizi generali avente ad oggetto la gestione dei varchi di accesso al porto, dei parcheggi e di tutti i servizi complementari connessi alla viabilità dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

La sede sociale di Port Mobility è presso la ex sede dell'Autorità Portuale (stazioni traghetti FS) che si trova all'interno del porto di Civitavecchia, Località Prato del Turco SNC, 00053 Civitavecchia.

2.2. L'Organizzazione

Port Mobility è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri. Al Presidente sono stati conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria della Società (verbale del CdA del 21 luglio 2014) e sono stati, altresì, conferiti poteri gestori e di spesa all'Amministratore Delegato (verbale del 30 marzo 2015) e al Direttore Generale (atto notarile del 31 luglio 2014) da esercitarsi in maniera disgiunta con firma singola. Infine, con il medesimo atto notarile del 31 luglio 2014, è stata conferita altra procura speciale per la cura delle relazioni esterne e lo sviluppo delle attività commerciali e degli affari della Società. La Società ha provveduto ad istituire, quale organo di controllo legale e contabile, il Collegio Sindacale.

La struttura organizzativa è rappresentata nell'Organigramma Aziendale che viene periodicamente aggiornato in seguito a mutamenti dell'organico e/o dei ruoli e relative mansioni.

3. L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione

3.1. La funzione e le finalità del Modello

Port Mobility, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere alla progettazione ed implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 (di cui il presente Modello ne costituisce la rappresentazione) a tutela della propria immagine e della posizione, delle aspettative, della proprietà e del lavoro dei propri dipendenti.

Con la predisposizione del Modello, Port Mobility persegue l'obiettivo di creare un sistema, strutturato ed organico, di procedure e di attività di controllo che sia teso a ridurre progressivamente il rischio di possibile commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto attraverso l'individuazione dei processi ritenuti maggiormente "sensibili" e la loro proceduralizzazione.

In particolare Port Mobility con l'adozione del Modello intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, si possano vedersi inflitte sia a livello personale che societario, sanzioni penali e amministrative;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto contrarie a disposizioni di legge ed ai principi etico – sociali cui la Società intende conformarsi nell'esercizio della propria attività aziendale;
- consentire alla Società di intervenire in via preventiva, attraverso un'azione di controllo e di monitoraggio dei processi maggiormente esposti, al fine di contrastare la commissione dei reati.

3.2. La Linee Guida di Confindustria

L'art. 6, comma 3, D.lgs. 231/01 statuisce che *"i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato decreto, Confindustria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello.

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- l'identificazione dei rischi;
- la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio identificato, attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- un codice etico, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo e di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- un sistema di comunicazione al personale e sua formazione, ai fini del buon funzionamento del modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza e previsione di specifici flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con D.M. del 4 dicembre 2003, e successivamente in data 18 maggio 2004.

Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato l'approvazione delle nuove linee guida che hanno sostituito la precedente versione del maggio 2004. In particolare, gli adeguamenti sono stati diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio.

Nel mese di marzo 2014 Confindustria ha aggiornato nuovamente le Linee Guida al fine di ottemperare l'esigenza di fornire indicazioni con riguardo agli ulteriori reati-presupposto introdotti nel D.lgs. 231/01 tra i quali vanno evidenziati, in particolare, i reati ambientali e le nuove fattispecie criminose legate ai delitti di concussione e corruzione.

3.3. La struttura del “Modello di Organizzazione e Gestione” ai sensi del D.lgs. 231/01

Il Modello di Organizzazione e Gestione può definirsi come il complesso delle attività, delle risorse e dei documenti richiesti dal D.lgs. 231/01 al fine di prevenire la commissione dei reati da parte dell'ente/organizzazione. Esso si compone di:

- Modello Organizzativo
- Organismo di Vigilanza
- Codice Etico
- Sistema Disciplinare
- Analisi dei rischi per processo/reato
- Procedure/Protocolli
- Registrazioni
- Tutta la documentazione necessaria ad assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, in quanto idonei a valere anche come misure di controllo sui processi sensibili per la prevenzione dei reati.

3.4. Destinatari del Modello

Il D.lgs. n. 231/01 prevede che l'Ente è ritenuto responsabile per gli illeciti commessi sul territorio dello Stato dal parte del proprio personale che svolge, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o controllo nella Società o in una sua autonoma unità organizzativa (c.d. soggetti apicali), nonché da tutti i dipendenti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali suindicati, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività. Infatti, ai sensi

dell'art. 4 il Decreto prevede che l'ente possa rispondere, al ricorrere di determinate condizioni, anche nel caso in cui il reato presupposto venga commesso all'estero.

Pertanto, al rispetto delle prescrizioni dettate dal Modello e delle disposizioni contenute nel Codice Etico sono tenuti, in primo luogo, i soggetti legati da un rapporto funzionale con Port Mobility, soggetti c.d. "apicali e sottoposti" e, in secondo luogo, i vari gruppi di stakeholder quali fornitori, consulenti, partner d'affari e clienti. Tutti sono adeguatamente informati tramite un'adeguata diffusione del Modello che viene eseguita con modalità differenti a seconda della natura del rapporto che lega i predetti soggetti a Port Mobility.

Con riferimento ai Partner, legati in joint-venture o con altra tipologia di rapporto contrattuale alla Società, che svolgono attività sul territorio dello Stato italiano, è interesse di Port Mobility spiegare un'attività di controllo prima di legarsi a tali soggetti terzi, sì da verificare che i principi etici su cui questi fondano le proprie attività risultino collimanti con quelli di cui al Codice Etico di Port Mobility.

3.5. Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello

Il presente Modello è un "atto di emanazione dell'Organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) e la sua adozione è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Port Mobility così come le successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente del CdA, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale hanno facoltà di proporre integrazioni del Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto .

L'aggiornamento delle procedure elaborate ai fini di dare attuazione ai principi definiti nel Modello sono approvate dal Consigliere Delegato e dal Direttore Generale anche disgiuntamente, e sono eseguite a cura della funzione "Responsabile del Sistema Gestione Aziendale (RSGA)".

4. Diffusione e Conoscenza del Modello

4.1. Formazione ed Informazione del Personale Aziendale

Al fine di garantire una corretta conoscenza delle prescrizioni e delle regole di condotta definite nel Modello e nel Codice Etico, Port Mobility organizza attività formative ed informative che si rivolgono:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua autonoma unità organizzativa (c.d. soggetti "apicali");
- a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato;
- ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

a. La comunicazione iniziale

L'adozione del Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda, rivestano esse una posizione "apicale" o "sottoposta all'altrui direzione o vigilanza" al momento della relativa adozione. Ciò avviene mediante l'organizzazione di mirate riunioni informative durante le quali viene illustrato il Modello Organizzativo, il Codice Etico e le relative Procedure gestionali che Port Mobility ha predisposto. A tutto il personale già in forza e in quello di nuova assunzione è consegnata la seguente documentazione:

- dispensa di introduzione al D.Lgs. 231/01 (reperibile sulla intranet aziendale);
- Codice Etico (copia stampata e reperibile sulla intranet aziendale);
- Modello Organizzativo (reperibile sulla intranet aziendale);
- procedure gestionali di interesse (copia stampata).

Il medesimo percorso informativo è previsto per il personale di nuova assunzione.

A tutto il personale presente in azienda e ai nuovi assunti, è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione di adesione al Modello Organizzativo e al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello.

b. La formazione continua

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al decreto e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, è svolta secondo i criteri di obbligatorietà, continuità e diversificazione. Pertanto, tutte le risorse presenti in Port Mobility, rivestano esse una posizione "apicale" o "sottoposta all'altrui direzione o vigilanza", hanno l'obbligo di partecipare e di frequentare i corsi di formazione organizzati in materia di Responsabilità

Amministrativa degli Enti ex D.lgs. n. 231/01, corsi che sono diversificati a seconda del ruolo ricoperto in azienda e in relazione ai processi considerati sensibili.

Corsi specifici sono programmati anche per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La formazione è organizzata e gestita dalla funzione Responsabile Risorse Umane che, in accordo con l'Organismo di Vigilanza, predispone un piano di formazione annuale in grado di tener conto delle diverse esigenze formative del personale. L'Organismo di Vigilanza, con il supporto della funzione competente, verifica il rispetto dell'obbligo di partecipazione e di frequenza dei corsi di formazione da parte di tutti i presenti in azienda nonché l'efficacia delle attività formative. Il mancato rispetto del suddetto obbligo da parte dei soggetti destinatari della formazione sarà passibile di applicazione di sanzioni disciplinari.

Gli strumenti attraverso i quali Port Mobility assicura un adeguato livello di formazione sono:

- sito Intranet "dedicato" e aggiornato in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza (continuamente accessibile);
- corsi istituzionali (in aula);
- comunicazioni a tutto il personale aziendale (e-mail di aggiornamento, circolari ecc. ...).

4.2. Informazione dei Clienti, Fornitori e dei Partner Commerciali

Port Mobility promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i propri clienti, partner commerciali e fornitori, sia di beni che di servizi.

Questi saranno informati sull'adozione del Modello all'inizio o durante il rapporto professionale o commerciale, eventualmente anche attraverso la presa visione sul sito web aziendale del Modello Organizzativo e del Codice Etico. Le lettere di incarico e gli accordi conterranno, inoltre, apposite clausole con cui i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme comportamentali espresse nel Modello e nel Codice etico aziendale accettando, altresì, che la loro trasgressione possa essere motivo di risoluzione del contratto.

5. Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01

5.1. L'Organismo di vigilanza (OdV)

Ulteriore condizione per ottenere l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001 è che l'ente abbia affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Al fine di soddisfare quanto previsto dal Decreto, tale Organismo deve soddisfare i requisiti di:

a) autonomia: l'OdV è dotato di autonomia decisionale. Esso è autonomo nei confronti della Società, non ha compiti operativi e non partecipa ad attività di gestione. Inoltre, l'OdV svolge il proprio ruolo senza condizionamenti da parte della direzione e le sue attività non sono sindacabili da alcun altro organo o struttura aziendale. Pertanto, a garanzia del principio di autonomia, l'OdV è collocato in posizione di staff, la più elevata gerarchicamente, e riferisce direttamente all'organo di governo della Società.

b) indipendenza: i membri dell'OdV devono rivestire personalmente il requisito dell'indipendenza che avvalorata e completa quello di autonomia di cui sopra. A nulla varrebbe, infatti, il requisito dell'autonomia dell'OdV se la persona che vi è preposta versasse, nei confronti dei soggetti apicali, in una condizione di dipendenza personale o di coinvolgimento personale di interessi.

c) professionalità e onorabilità: l'OdV deve essere professionalmente capace ed affidabile. Considerato nel suo complesso, esso deve possedere le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing.

d) continuità di azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV opera senza soluzione di continuità. Esso garantisce un impegno seppur non necessariamente esclusivo idoneo ad assolvere con efficacia gli impegni assunti.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento, l'OdV deve, in sintesi:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione di staff con il vertice aziendale;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria, tramite la disponibilità di un proprio budget;
- essere privo di compiti operativi;
- avere continuità d'azione;

- avere requisiti di professionalità;
- realizzare un sistematico canale di comunicazione con il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme.

L'OdV ha facoltà di adottare un proprio "Regolamento" al fine di disciplinare gli aspetti inerenti le regole operative del proprio funzionamento, tra cui le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni, la validità delle stesse, la pianificazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali delle verifiche e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi.

5.2. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza in Port Mobility

L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione il quale, nella stessa delibera, decide il numero dei componenti, la durata dell'incarico, il compenso per l'attività professionale e determina le risorse finanziarie (budget) delle quali l'OdV potrà disporre per esercitare le sue funzioni in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione da parte dei vertici aziendali.

5.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza

Possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza i soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità. I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie di organizzazione aziendale, di attività ispettiva e consulenziale, di tecniche di analisi e di valutazione dei rischi, tecniche di intervista e di elaborazione questionari, finanza, revisione e gestione, pratica professionale e legale.

I singoli membri devono, inoltre, rivestire personalmente i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità.

Non può, quindi, essere nominato membro dell'OdV, e se nominato decade dal suo ufficio:

- a. chi si trovi in taluna delle circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- b. chi si trovi in situazioni che possono comprometterne l'autonomia e l'indipendenza;
- c. chi sia stato rinviato a giudizio su reati menzionati nel Decreto 231/01;
- d. chi sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, dei soggetti apicali o sottoposti;
- e. chi sia condannato, anche con sentenza non definitiva o di applicazione della pena su richiesta delle parti:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, o per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo, alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice Civile;
 - per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, indipendentemente dalla sanzione irrogata;
- f. colui nei confronti del quale sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- g. chi sia indagato per uno dei reati previsti nel precedente punto f;

5.4. Rinuncia, revoca e sostituzione

I componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno la facoltà di rinunciare all'incarico. Possono esercitare la rinuncia in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 3 mesi, previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione contenente le motivazioni della rinuncia.

Il componente dell'OdV può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- a. reiterate inadempienze o ingiustificata inattività in ordine allo svolgimento dei propri compiti;
- b. intervenuta irrogazione alla Società di sanzioni interdittive a causa della inattività dei componenti dell'Organismo;
- c. il verificarsi, in capo al componente dell'Organismo, di situazioni di conflitto di interessi tali da incidere sui necessari requisiti di autonomia e indipendenza;
- d. un grave inadempimento del mandato conferito, in ordine alle funzioni indicate nel Modello, inclusa la violazione degli obblighi di riservatezza;
- e. la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due o più riunioni dell'Organismo nell'arco di dodici mesi consecutivi.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di uno dei membri dell' OdV, il Consiglio di Amministrazione, tempestivamente informato, provvederà senza indugio alla nomina del nuovo

componente.

5.5. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e di controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001.

In particolare, all'OdV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio dei propri compiti, i seguenti poteri:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; iv) esito delle verifiche;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- adottare, se lo ritiene opportuno, un Regolamento al fine di disciplinare gli aspetti inerenti le modalità operative del proprio funzionamento, tra cui le modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni, la validità delle stesse, la pianificazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali delle verifiche e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e per la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;

- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- formulare e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- convocare, qualsiasi funzione, unità, esponente o dipendente della Società – senza necessità di consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti, rappresentanti esterni e clienti della Società;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del Decreto, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e di controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. Esso, tuttavia, non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale né poteri sanzionatori nei confronti dei dipendenti, organi sociali, consulenti, partner o fornitori; questi poteri spettano agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Inoltre, per svolgere le attività ispettive di propria competenza, l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, nonché di consulenti esterni con specifiche competenze professionali per l'esecuzione di attività che richiedano specifiche conoscenze.

5.6. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'organo di governo in merito all'attuazione del Modello, alla comparsa di eventuali aspetti critici ed alla necessità di interventi modificativi attraverso la predisposizione di:

- rapporti di audit contenenti i risultati delle attività svolte al termine delle verifiche (audit interni);
- una relazione periodica descrittiva dell'attività svolta nel periodo considerato;
- immediate comunicazioni a seguito del verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestano carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza e gli incontri con gli organi sociali cui lo stesso riferisce, sono verbalizzate e copia dei verbali è custodita dallo stesso Organismo.

L'Organismo di Vigilanza o i singoli componenti potranno essere convocati in qualsiasi momento dai suddetti organi o potranno a loro volta presentare richiesta in tal senso.

5.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante l'apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

Gli organi societari, i dipendenti, i collaboratori devono segnalare all'OdV, con le modalità più avanti indicate, le notizie relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati e di violazioni al Codice Etico; i consulenti, i clienti ed i fornitori sono tenuti ad effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente.

Devono, inoltre, essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni riguardanti:

- o i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001 qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti e partner;
- o le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. 231/2001, nonché le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;

- o i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al D.lgs. 231/2001;
- o le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- o le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa nonché del sistema delle deleghe e dei poteri;
- o i verbali contenenti le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- o la variazione delle aree di rischio;
- o la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- o i contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione e le eventuali erogazioni di fondi e contributi pubblici a favore della Società;
- o gli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- o le operazioni straordinarie compiute dalla Società.

Il flusso informativo diretto verso l'OdV è inoltre rappresentato da documenti e/o rapporti che periodicamente, i diversi uffici della Società devono trasmettere secondo modalità e tempi opportunamente definiti in un apposito prospetto denominato "Prospetto dei flussi informativi verso OdV" costantemente aggiornato a cura della funzione RSGA e approvato dal Direttore Generale/Consigliere Delegato.

L'OdV ha facoltà di proporre al Direttore Generale/Consigliere Delegato, se del caso, eventuali modifiche della lista sopra indicata.

La trasmissione del flusso documentale periodico può essere fatta direttamente, di persona, o attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti, secondo le seguenti modalità:

- o alla casella di posta elettronica: odvportmobility@portmobility.it
- o tramite posta ordinaria indirizzata a: Organismo di Vigilanza di Port Mobility S.p.A. , Località Prato del Turco, 00053 Civitavecchia

Le segnalazioni sulla violazione, o sul sospetto di violazione, delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione, dovranno essere fatte in forma personale e scritta,

possibilmente non anonima, utilizzando i medesimi canali di comunicazione sopra indicati.

Ricevute le segnalazioni l'OdV è tenuto a valutarle attentamente e ad adottare tutti gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione preservando l'identità del segnalante e motivando per iscritto le ragioni delle decisioni assunte, compresi gli eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

La Società garantisce gli autori delle segnalazioni che non subiranno forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. La Società, inoltre, assicura la massima riservatezza sulla loro identità fatti salvi, naturalmente, gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

5.8. Raccolta e conservazione di informazioni

Le segnalazioni e i rapporti informativi previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, informatico e/o cartaceo. L'accesso all'archivio è consentito unicamente all'OdV il quale è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante il proprio mandato, ad esclusione delle comunicazioni cui è obbligato per legge.

6. Sistema disciplinare

6.1. Principi generali

Port Mobility, al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello e del Codice Etico, ha definito un sistema disciplinare che sarà applicato nell'ipotesi di violazione delle regole comportamentali e procedurali in esso stabilite.

La definizione di misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle regole previste dal Modello rende efficiente l'azione svolta dall'Organismo di Vigilanza ed ha come obiettivo quello di garantire l'effettività del Modello stesso (art. 6, 1° comma lett. e) del D. Lgs. 231/2001).

Port Mobility fa presente che l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni avverrà in maniera autonoma ed indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria eventualmente abbia avviato nel caso in cui il comportamento da sanzionare abbia anche realizzato uno dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

Nel caso di applicazione di una sanzione disciplinare nei confronti dei destinatari del Modello, Port Mobility deve, in primis, effettuare una graduazione delle sanzioni applicabili con riferimento al differente grado di pericolosità e/o gravità che il comportamento posto in essere possa presentare rispetto alla commissione dei reati previsti dal Decreto.

La tipologia e l'entità della sanzione varieranno, quindi, in funzione:

- a) dell'elemento soggettivo della condotta (a seconda che quest'ultima sia stata contraddistinta da dolo, colpa, negligenza o imperizia);
- b) della rilevanza degli obblighi violati;
- c) del livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica ricoperto dall'autore del comportamento, oggetto di sanzione;
- d) dell'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione delle regole previste dal Modello;
- e) della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste nei successivi paragrafi verranno applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale della Società che porrà in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello, dalle Procedure o dal Codice Etico e dalle normative di legge;
- mancato rispetto delle modalità di gestione della documentazione, di conservazione e di controllo degli atti previsti dalle Procedure;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nelle attività a rischio considerate dal Modello;
- violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza.

Il presente Modello è parte integrante della normativa aziendale. Eventuali violazioni sostanziali delle singole regole di comportamento contenute nel Modello e nelle correlate procedure aziendali, costituiscono (a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, (b) illecito disciplinare, (c) fatto pregiudizievole al riconoscimento di bonus e/o incentivi, e saranno regolate come di seguito specificato.

L'accertamento degli illeciti disciplinari, i conseguenti procedimenti e provvedimenti sanzionatori restano a capo degli Organi e delle funzioni aziendali competenti i quali ne devono dare pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

6.2. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve informare il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali devono assumere i necessari provvedimenti, anche ai sensi della vigente normativa societaria.

In caso di inerzia da parte degli organi competenti, sarà compito dell'OdV richiedere l'intervento dell'Assemblea dei Soci.

6.3. Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Modello da parte di un componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Organismo stesso, con delibera assunta in conformità alle disposizioni contenute nel Modello, deve informare il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, che dovranno assumere gli opportuni provvedimenti tenendo conto di quanto normativamente previsto per la categoria professionale di appartenenza dei diversi componenti e nel rispetto delle regole di funzionamento dell'Organismo e dei criteri di durata in carica e di sostituzione dei componenti dello stesso, così come previsti dal Modello.

6.4. Misure nei confronti dei dipendenti inquadrati nella categoria dei dirigenti

In caso di segnalazione di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, l'Organismo di Vigilanza deve vigilare che vengano attivate tutte le procedure volte ad accertare la fondatezza della segnalazione o, se necessario, attivarsi in tal senso.

Nei confronti dei dirigenti la conferma della violazione può comportare l'applicazione delle misure e dei provvedimenti ritenuti più idonei nel rispetto delle disposizioni di legge, di contratto e aziendali che disciplinano la materia, in rapporto alla gravità della violazione e dell'eventuale reiterazione, nonché in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra l'azienda e il dirigente stesso.

In caso di effettivo accertamento della violazione, verranno applicate le sanzioni di seguito indicate, in proporzione ai seguenti aspetti:

- gravità delle infrazioni accertate;
- livello di responsabilità e autonomia del dirigente;
- eventuale reiterazione dei comportamenti non conformi;
- intenzionalità del comportamento;
- livello di rischio cui la società può ritenersi esposta a seguito della condotta irregolare accertata.

a) *Diffida*

Tale sanzione potrà essere applicata nel caso di:

- 1) inosservanza non grave di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- 2) omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità commesse da altri dipendenti.

Il Dirigente potrà essere tenuto all'eventuale risarcimento del danno e potranno essere applicate, in aggiunta, sanzioni patrimoniali in relazione alla gravità delle inosservanze e/o delle omesse segnalazioni e tolleranze.

b) *Licenziamento ex art. 2118 c.c. - nel caso di:*

Tale sanzione potrà essere applicata nel caso di:

- 1) grave inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o gravi negligenze rispetto alle prescrizioni contenute nel Modello stesso;

2) omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri dipendenti.

c) *Licenziamento per giusta causa:*

Tale sanzione potrà essere applicata nel caso di:

- 1) adozione di un comportamento in palese grave violazione alle prescrizioni del Modello, e tale da comportare la possibile concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso;
- 2) violazione delle prescrizioni del Modello per un comportamento di una gravità tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D. Lgs 231/2001, che esponga la Società ad una situazione oggettiva di pericolo, configurandosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi cui il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.

Port Mobility, in attesa di deliberare la definitiva sanzione disciplinare, applica le misure cautelari previste dalla normativa.

Sono in questa sede richiamate tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati, relativi alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

6.5. Misure nei confronti dei dipendenti inquadrati nelle categorie Aree Professionali e Quadri

La mancata osservanza da parte dei Dipendenti delle disposizioni previste nel Modello e nei documenti ad esso collegati, costituisce illecito disciplinare conformemente a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) applicato e dalle norme di Legge in materia.

La commissione dell'illecito disciplinare dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare ad esito del quale, nel caso di accertata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento disciplinare con contenuto ed effetti sanzionatori. Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall'art. 7 Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal CCNL di riferimento.

6.6. Misure nei confronti dei collaboratori esterni

La violazione del Modello da parte di collaboratori esterni della Società può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali contenute nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456

c.c., fatta salva la facoltà di richiesta del risarcimento qualora le suddette violazioni possano arrecare danni concreti alla Società.

A tal fine, il Modello e il Codice Etico dovranno essere consegnati a tutti i collaboratori esterni della Società, con apposita lettera accompagnatoria firmata per ricevuta.

6.7. Misure nei confronti dei fornitori

La violazione del Codice Etico da parte di fornitori della Società può determinare la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

7. Le Parti Speciali del Modello Organizzativo

7.1. La struttura

Il Modello Organizzativo si compone di Parti Speciali che sono allegate al presente documento.

Nelle Parti Speciali sono riportate le fattispecie di reato che Port Mobility ha considerato di possibile realizzazione nella conduzione delle attività aziendali, raggruppate per categorie di reato.

Le Parti Speciali elaborate sono:

- A. Delitti contro la Pubblica Amministrazione. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- B. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati. Delitti in violazione del diritto d'autore.
- C. Delitti di criminalità organizzata.
- D. Reati societari.
- E. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- F. Delitti contro la personalità individuale. Il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- G. Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- H. Delitti di ricettazione riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.
- I. Reati ambientali.

Per ogni categoria di reato sopra indicata viene fornita, nella intitolata parte speciale, la descrizione degli illeciti, l'elencazione delle attività aziendali ritenute a rischio di commissione dei reati considerati, l'indicazione dei principi generali di condotta da osservare e l'indicazione delle procedure di gestione adottate a presidio.

Le Parti Speciali, da considerare parti integranti del presente documento, sono dotate di un proprio stato di revisione e di un proprio indice al fine di consentire aggiornamenti autonomi rispetto alla Parte Generale del Modello Organizzativo.

7.2. I Destinatari

Le regole e le indicazioni contenute nel presente documento si rivolgono a tutti coloro che agiscono nell'interesse di Port Mobility ossia amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, partner e fornitori e a tutti coloro che svolgono le loro mansioni presso o per la Società

in quelle attività considerate a rischio di possibile realizzazione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui alle parti speciali di seguito trattate.

Tutti i destinatari sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto espressamente prescritto nel Modello al fine di prevenire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

7.3. Regole generali

Gli organi sociali di Port Mobility, i dipendenti e collaboratori, i consulenti, partner e fornitori, nella misura necessaria alle funzioni da loro eseguite, per tutte le fattispecie di reato che verranno descritte nelle Parti Speciali e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, sono tenuti a conoscere e a rispettare:

- ✓ la normativa italiana e straniera applicabile;
- ✓ il sistema di deleghe e procure esistente;
- ✓ i principi sanciti nel Codice Etico;
- ✓ le regole di condotta stabilite nel Modello Organizzativo;
- ✓ la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico funzionale;
- ✓ le procedure aziendali;
- ✓ le comunicazioni organizzative.

La Società all'interno dei processi organizzativi assicura che venga rispettato quanto segue:

- ✓ il principio della segregazione delle funzioni in base al quale occorre la presenza di più persone nella gestione del processo affinché ci sia separazione delle attività tra chi esegue, chi controllo e chi autorizza e quindi maggiori presidi sul processo stesso;
- ✓ la presenza di norme e di disposizioni aziendali idonee almeno a fornire i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- ✓ la presenza di regole formalizzate che disciplinino l'esercizio di poteri di firma e di poteri autorizzativi interni;
- ✓ la tracciabilità delle operazioni.

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

ALLEGATI

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Speciale A

Delitti contro la Pubblica Amministrazione

*Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione

INDICE

PARTE SPECIALE A

1.	DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	4
1.1.	Premessa.....	4
1.2.	La tipologia dei reati nei rapporti con la PA.....	6
1.3.	Attività sensibili.....	11
1.4.	Principi generali di condotta.....	11
1.5.	Standard di controllo adottati.....	13
1.6.	Procedure Specifiche.....	14
1.7.	Gestione dei rapporti con le PA e schede di evidenza.....	14
1.8.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni.....	15

1. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1. Premessa

Vengono di seguito descritti i reati previsti negli articoli 24, 25 e 25decies del D.Lgs. n. 231/01.

Si tratta di alcuni dei reati inseriti nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale "Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione", nel Libro II, Titolo XIII Capo II del Codice Penale "Dei delitti contro il patrimonio mediante frode" nonché del reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" previsto nell'art. 377bis del c.p. e richiamato dall'art. 25 decies del d.lgs. 231/01.

L'articolo decies è stato introdotto nel Decreto dall'art. 4 della legge n. 116/2009 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale".

Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA per brevità) nell'ordinamento italiano si intende l'insieme di enti pubblici (comuni, province, regioni, stato, ministeri, ecc.), a volte privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste) e di soggetti che svolgono funzioni amministrative nell'interesse della collettività e, quindi, nell'interesse pubblico in base al principio della sussidiarietà.

Sono "*Pubblici Ufficiali*", agli effetti della legge penale: "*coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi*".

Pubblici Ufficiali sono dunque considerati coloro che:

- concorrono a formare o formano la volontà dell'ente pubblico o lo rappresentano di fronte agli estranei (es. sindaco, dirigenti, funzionari di concetto quali segretari amministrativi, ingegneri, ragionieri, con esclusione degli impiegati d'ordine quali archivisti, segretari, schedaristi ecc., a meno che non siano a diretto contatto con il pubblico);
- sono muniti di poteri autoritari e della facoltà di procedere all'arresto (es. agenti della forza pubblica ecc.);
- sono forniti di poteri di certificazione, ossia della facoltà di rilasciare documenti che nel nostro ordinamento giuridico hanno efficacia probatoria (es. i notai e parificati, gli agenti di cambio, i mediatori autorizzati ecc.). A questa categoria vanno assimilate le persone che nel processo,

collaborando con gli organi giudicanti, rendono attestazioni che sono destinate alla prova quali i testimoni, i periti, gli interpreti ecc..

Secondo la legge penale sono, invece, *"Incaricati di un Pubblico Servizio"* coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, ossia una attività di carattere intellettuale, caratterizzata nel suo contenuto dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessoria.

E' opportuno evidenziare che la legge 29 settembre 2000 n. 300 di ratifica di una serie di atti internazionali, compresi quelli in tema di corruzione dei membri delle Comunità europee, ha esteso la qualifica di *Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio ai membri degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee di Stati esteri* (art. 3 della L. 300/2000 che ha introdotto l'art. 322bis c.p.).

Nuove disposizioni *"per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* sono state recentemente introdotte con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012. La riforma ha previsto taluni obblighi a carico della Pubblica Amministrazione: oltre ad assegnare al Governo il compito della redazione di un codice etico per i dipendenti pubblici, è stato previsto che ogni amministrazione adotti precisi "piani anticorruzione".

Il legislatore italiano ha operato sul duplice binario dell'intervento preventivo e dell'azione repressiva stabilendo, da un lato, rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e criteri di trasparenza dell'azione amministrativa e introducendo, dall'altro lato, norme penali dirette a colpire, in modo più selettivo ed afflittivo, le condotte illecite corruttive.

Di seguito le novità introdotte dalla Legge n. 190/2012, rilevanti ai fini dell'osservanza del D.lgs. 231/2001 e riguardanti alcuni degli illeciti penali contemplati nella presente Parte Speciale:

- reati di corruzione:
 - sostituzione dell'art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) con la fattispecie di "Corruzione per l'esercizio della funzione", punita con la reclusione da 1 a 5 anni;
 - aumenti di pena per il delitto di cui all'art. 319-ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari" (la cui cornice edittale passa da 3-8 anni a 4-10 anni per l'ipotesi contemplata dal primo comma, mentre per la forma aggravata di cui al secondo comma, la pena minima passa da 5-12 anni); per il delitto di cui all'art. 319 c.p. (Corruzione propria) la cui pena diviene di 4-8 anni rispetto ai precedenti 2-5;
- reato di concussione:

- l'ambito operativo dell'art. 317 c.p. è stato ristretto alla sola ipotesi in cui la condotta concussiva del pubblico ufficiale abbia generato un effetto di costrizione nei confronti del privato e, in virtù dei suoi poteri autoritativi, abbia generato il c.d. "metus publicae potestatis" (Concussione per costrizione). La pena minima, in questo caso, è aumentata da 4 a 6 anni, rimanendo invariata la misura massima (12 anni);
- è stata introdotta una nuova fattispecie di illecito, disciplinata dall'art. 319-quater c.p. e denominata "Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità", in cui sono state fatte confluire le condotte di induzione. Soggetti attivi sono sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di un pubblico servizio ma la punibilità è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una pur limitata reazione punitiva (fino a 3 anni).

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 30 maggio 2015, è entrata in vigore il 14 giugno 2015 la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190".

La normativa, relativamente alle norme richiamate dal D.Lgs. 231/01 di nostro interesse, ha introdotto:

- all'art. 1 modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista nel codice penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, per i delitti già richiamati dal Decreto 231 ha aumentato la pena edittale con riguardo agli articoli: 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" (da uno a sei anni); 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio" (da sei a dieci anni); 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari" al primo comma (da sei a dodici anni) e al secondo comma (da sei a quattordici e da otto a venti anni); 319 quater, primo comma c.p. "Corruzione indebita a dare o promettere utilità" (da sei a dieci anni e sei mesi).
- All'art. 3 modifiche all'art. 317 del c.p. in materia di concussione con la reintroduzione della figura dell'incaricato di un pubblico servizio quale soggetto attivo del reato.

1.2. La tipologia dei reati nei rapporti con la PA

a. *Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)*

L'illecito può essere commesso da chiunque, estraneo alla P.A., distraiga dalle finalità cui erano destinate, somme di denaro ricevute dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) al fine di favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il bene-interesse tutelato è quello del buon andamento dell'ente erogatore. Il dolo, generico, consiste nella coscienza e volontà dell'omessa destinazione dei benefici ottenuti dall'ente pubblico alle opere o attività di pubblico interesse previste. La pena stabilita è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni.

b. *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)*

Introdotta dall'art. 4 della Legge n. 300/2000 la fattispecie punisce chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, ottiene indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, per un ammontare superiore a € 3.999,96. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Figura sussidiaria di reato essa ricorre solo quando il fatto non costituisce realizza il reato di cui all'art. 640bis c.p.

c. *Concussione (art. 317 c.p.)*

In tale figura delittuosa il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altri vantaggi che non gli spettano.

Lo scopo è duplice: tutelare l'interesse dell'Amministrazione alla correttezza e alla buona reputazione dei pubblici funzionari e degli incaricati di un pubblico servizio ed impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni e danni per gli abusi di potere dei funzionari medesimi.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni.

Nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. n. 231/01, tale ipotesi di reato ha carattere meramente residuale, potendosi ravvisare ad es. nel caso in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute e sempre che da tale comportamento derivi in qualche modo un vantaggio o un interesse per la Società.

d. *Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)*

La norma punisce l'ipotesi del pubblico funzionario che accetta un compenso che non gli è dovuto, per compiere un atto relativo all'esercizio delle sue funzioni (es. il pubblico ufficiale accetta denaro per velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza).

Del reato rispondono sia il corrotto che il corruttore. La pena è della reclusione da uno a sei anni.

e. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.)

La norma punisce sia l'ipotesi del pubblico funzionario che riceve per sé o per altri denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ossia "illegittimo" perché in contrasto alle norme giuridiche o alle istruzioni di servizio (per es. il privato offre denaro al pubblico ufficiale, che accetta, per vedersi garantita l'aggiudicazione di una gara), sia l'ipotesi del pubblico ufficiale che omette o ritarda il compimento di atti del proprio ufficio. La pena è della reclusione da sei a dieci anni.

f. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

L'ipotesi ricorre quando gli atti di corruzione, di cui agli articoli precedenti, vengono commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo. La pena è della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva un'ingiusta condanna di una persona alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena della reclusione aumenta da sei a quattordici anni; se l'ingiusta condanna porta alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a vent'anni.

g. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma, al primo comma, punisce con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce il privato a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Al secondo comma la norma punisce, con la reclusione fino a tre anni, il privato indotto indebitamente a dare o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale, a seguito della seria pressione psicologica esercitata su di lui dal pubblico funzionario.

h. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

La disposizione prevede che gli artt. 318 e 319 si applicano, in ogni caso, anche al soggetto che riveste la funzione di incaricato di un pubblico servizio indipendentemente dal fatto che egli rivesta o meno l'ulteriore qualifica di pubblico impiegato, ossia di colui che svolge in maniera continuativa e dietro il pagamento di una retribuzione, la propria attività lavorativa alle dipendenze dello Stato o di un altro Ente pubblico.

i. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie condanna un'istigazione non accolta, ossia un tentativo unilaterale di corruzione.

Nel primo comma viene disciplinato il caso della istigazione alla corruzione impropria (art. 318 c.p. come novellato dalla L.190/12) in cui soggetto attivo del reato può essere chiunque: la pena prevista è quella dell'art. 318 c.p. ridotta di un terzo. Nel terzo comma la norma applica la

medesima pena al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Nel caso di istigazione alla corruzione propria (art. 319 c.p.) la pena prevista dall'art. 319 c.p. ridotta di un terzo.

j. Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Ai fini della configurabilità dei reati sopra descritti, la norma considera simili alle funzioni svolte dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio dello Stato italiano, quelle svolte da:

1. i membri degli organi comunitari (Parlamento europeo, Commissione delle Comunità Europee, Corte di Giustizia e Corte dei Conti delle CE);
 2. i funzionari e gli agenti delle Comunità Europee;
 3. le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che svolgano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 4. i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 5. coloro che, nell'ambito di altri Stati membri della UE svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei P.U. e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis. i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Il secondo comma stabilisce che i reati di cui agli art. 319-quater, 321 e 322 del c.p. si configurano anche quando il denaro o altra utilità è dato, promesso o offerto a:

- tutte le persone sopra indicate;
- alle persone che svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei P.U. e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

k. Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)

Illecito commesso da chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. L'interesse tutelato è il corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia che deve essere garantito dall'impedimento di influenze esterne in grado di turbare la ricerca della verità nel processo. Per autorità giudiziaria si intende, pertanto, il giudice e il pubblico ministero. La condotta viene realizzata nei confronti di un testimone che ha la facoltà di non rispondere

l. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2 comma, n. 1 c.p.)

L'ipotesi ricorre quando chiunque, per realizzare un ingiusto profitto, ponga in essere artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore arrecando un danno allo Stato, o ad un altro Ente Pubblico o alla Unione Europea. Il reato può realizzarsi ad es. nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione.

E' prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 309 a € 1.549.

m. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

L'ipotesi ricorre quando la truffa riguarda "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate", concesse dalla Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

Ad es. nel caso in cui vengano comunicati dati non veri o predisposti documenti per ottenere erogazioni pubbliche. La pena è della reclusione da uno a sei anni.

n. Frode informatica (art. 640ter c.p.)

Si compie il reato quando chiunque, alterando il funzionamento di un sistema informatico o agendo in qualche modo su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto con altrui danno. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 309,00 ad € 1.549,00.

Ad es.: ottenuto un finanziamento qualcuno viola il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.3. Attività sensibili

Con riguardo alle fattispecie di reato sopra descritte, Port Mobility considera “sensibili” le attività che comportano, direttamente o indirettamente, l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché la gestione dei processi aziendali le cui attività possono concorrere, direttamente o indirettamente, alla commissione delle stesse.

Sono considerate attività sensibili:

1. le richieste di provvedimenti amministrativi, licenze e atti di concessione, autorizzazioni, certificati a funzionari di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organi delle Comunità europee e a funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
2. gli adempimenti presso soggetti pubblici quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti e documenti, pratiche ecc.;
3. la gestione delle verifiche e delle ispezioni da parte di pubblici funzionari (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, ASL, ecc.) anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) e agli aspetti ambientali;
4. la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
5. la selezione, l’assunzione e la gestione amministrativa del personale;
6. la gestione degli incentivi e dei benefit aziendali;
7. la gestione delle attività formative finanziate;
8. la gestione di trasferimenti, anticipi e rimborsi spesa;
9. la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali;
10. la gestione del recupero e della rinuncia al credito;
11. la gestione degli approvvigionamenti;
12. la gestione dei flussi finanziari;
13. la gestione degli omaggi, delle liberalità, delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni;
14. la gestione del contenzioso legale e giudiziario.

1.4. Principi generali di condotta

Gli Amministratori, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori ed i consulenti devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare non è consentito:

- compiere azioni o tentare comportamenti, anche per interposta persona, che possano anche solo essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare vantaggi e benefici per la Società;
- dare o promettere denaro, o altra utilità, a pubblici ufficiali o ad incaricati di un pubblico servizio anche nel caso in cui si sia indotti da questi a farlo per evitare che la Società subisca un danno maggiore;
- accordare vantaggi in natura (es. promesse di assunzione o altra utilità), anche per interposta persona, in favore di rappresentanti delle P.A. italiane od estere;
- offrire o promettere denaro, elargire omaggi o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni / consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, o da loro svolto su base contrattuale, alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni false a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
- destinare somme, ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi e fini diversi da quelli per cui erano state concesse;
- alterare un sistema informatico e telematico, o intervenire senza diritto e in qualsiasi modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

1.5. Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare Port Mobility ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processo di selezione, assunzione e incentivazione del personale;
- definizione e formalizzazione dei requisiti minimi di ingresso per il personale;
- tracciabilità delle informazioni essenziali che hanno determinato la scelta finale del candidato (evidenza sul cv, scheda di assunzione, ecc.);
- definizione di policy interne sul corretto utilizzo dei beni aziendali;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- tracciabilità delle attività di verifica e controllo sui titoli di spesa e delle autorizzazioni al pagamento;
- definizione di disposizioni aziendali in grado di assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (rispetto sulle soglie di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni, ecc.);
- adozione del divieto, per le funzioni che intrattengono rapporti o effettuano negoziazioni con la P.A., di accedere da sole e liberamente alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- definizione di disposizioni aziendali che verificano la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- adozione di misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel D.Lgs. n. 196/2003;
- formalizzazione del processo relativo alla gestione degli approvvigionamenti;

- definizione di regole che stabiliscono controlli in merito alla congruità, tecnica ed economica, dei contratti di consulenza in corso rispetto alle condizioni del mercato;
- definizione di regole che stabiliscono il divieto di effettuare prestazioni in favore dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle liberalità e sponsorizzazioni e formalizzazione del relativo processo;
- adozione del divieto, per le funzioni che intrattengono rapporti o effettuano negoziazioni con la P.A., di concedere in completa autonomia omaggi, regalie o qualsivoglia utilità;
- segregazione di ruoli e responsabilità tra chi chiede, chi gestisce e chi rendiconta un finanziamento, contribuzione o altra agevolazione;
- previsione, nel Codice Etico, dei principi e della politica aziendale adottata con riguardo alla gestione dei processi sensibili considerati nella presente parte speciale.

1.6. Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.7. Gestione dei rapporti con le PA e schede di evidenza

I rapporti intrattenuti dalla Società con i funzionari della Pubblica Amministrazione, quali pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio, devono svolgersi nella massima trasparenza.

A tal fine, le funzioni che la Società ha individuato come responsabili nella gestione di attività dirette alle Pubbliche Amministrazioni (ossia i procuratori, i dipendenti o altri soggetti delegati dalla Società ad interfacciarsi con funzionari della Pubblica Amministrazione per le specifiche attività di competenza nonché le funzioni che collaborano internamente nelle fasi preparatorie, nella raccolta dei dati, delle informazioni e della documentazione a supporto) sono tenuti alla compilazione di "Schede di evidenza", da aggiornarsi su base periodica e da cui risultino:

- le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- la dichiarazione rilasciata dal Responsabile dell'Area che ha effettuato le attività nei confronti della Pubblica Amministrazione da cui risulti che lo stesso era pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle sue operazioni e che non è incorso nei reati considerati dal Decreto;

- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

1.8. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In riferimento alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative. Port Mobility, come richiesto dal D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica che gli permetta di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati, nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui agli art. 24, 25 e 25-novies 1. del D.Lgs. n. 231/01.

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Speciale B

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Delitti in violazione del diritto d'autore

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione

INDICE

PARTE SPECIALE B

1.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	4
1.1	Premessa.....	4
1.2	La tipologia dei reati informatici	4
1.3	La tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore	8
1.4	Attività sensibili.....	10
1.5	Principi generali di condotta	10
1.6	Standard di controllo adottati.....	13
1.7	Procedure Specifiche	14
1.8	Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.....	14

1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1.1 Premessa

Nella presente Parte Speciale vengono descritti i delitti previsti nell'art. 24-bis del D.lgs. 231/001 (di cui alla Legge n. 48 del 18 marzo 2008, art. 7, di ratifica della Convenzione del Consiglio di Europa, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica) e i delitti richiamati nell'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/01 in materia di violazione del diritto d'autore.

L'illustrazione dei reati anzidetti viene affrontata congiuntamente in unica parte speciale in quanto, sebbene le due fattispecie di reato tutelino interessi giuridici differenti, le aree di rischio riscontrate nei processi aziendali sensibili risultano in parte sovrapponibili, presupponendo entrambe un corretto utilizzo delle risorse informatiche.

1.2 La tipologia dei reati informatici

a. Documenti informatici (art. 491bis c.p.)

Il legislatore prevede nella norma in questione che la disciplina dei reati di falso, prevista per gli atti pubblici e le scritture private, trovi applicazione anche nel caso in cui la condotta illecita abbia ad oggetto documenti informatici, intendendosi per tali le rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. La tutela penale contro le condotte falsificatorie è riferita ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria, requisito che viene soddisfatto dall'apposizione della firma elettronica qualificata e, più in generale, dal rispetto delle regole tecniche finalizzate a garantire l'identificabilità dell'autore, nonché la qualità, l'integrità e l'immodificabilità del documento.

Di seguito vengono descritti i delitti richiamati dall'art. 491 bis:

a.1 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

L'illecito si realizza nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

a.2 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, simuli o alteri certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, faccia apparire come compiute le condizioni richieste per la loro validità.

a.3 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

Si ha l'illecito quando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

a.4 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Il reato si rappresenta quando il pubblico ufficiale, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.5 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (480 c.p.)

Si verifica il reato quando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.6 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

Il reato si realizza quando chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.7 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.)

Il reato si configura quando la falsità è commessa dal privato in atti pubblici, in certificati o autorizzazioni amministrative, in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

a.8 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Il reato può commettersi da chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.9 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

a.10 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera.

a.11 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

a.12 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

Il reato si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

a.13 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

a.14 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

a.15 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri.

a.16 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

a.17 Documenti informatici (art. 4914bis c.p.) - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)

Le disposizioni previste dagli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano anche agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, agli incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

b. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

Risponde dell'illecito chiunque si introduce o si mantiene in un sistema informatico o telematico, senza autorizzazione e contro la volontà espressa o tacita di chi ha il potere di escluderlo.

L'ipotesi si aggrava se il fatto: è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio; se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone o è armato; se dal fatto deriva la distruzione del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, o la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

L'ipotesi si aggrava ulteriormente se i fatti riguardano sistemi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità o alla protezione civile.

c. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/ sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

d. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato si verifica, quando chiunque, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, si procura o mette a disposizione di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

e. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato si verifica con l'intercettazione illecita di comunicazioni relative ad un sistema informatico o con l'impedimento o l'interruzione delle stesse.

f. Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato si verifica con l'istallazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.

g. Art. 635-bis c.p. -Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

La norma punisce chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici di altri.

Il reato si aggrava se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

h. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati, informazioni e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato si aggrava se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

i. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il reato si verifica, quando chiunque danneggia o rende in tutto o in parte inservibile qualunque sistema informatico altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

j. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. (art. 635-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque danneggia o rende in tutto o in parte inservibile un sistema informatico o telematico di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

k. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il reato si configura in capo al soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica che viene punito qualora violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato per procurare o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

1.3 La tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 25-novies del d.lgs. 231/01 richiama alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies) quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in

un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa. Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 171-ter, 171-septies e 171-octies.

Di seguito viene fornita, pertanto, una descrizione delle fattispecie di reato considerate rilevanti.

a. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 co.1 lett. a bis)

Ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

b. Reati di cui al 171 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 co.3)

Il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione. Tale reato potrebbe, ad esempio, essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

c. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; predisposizioni di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis co. 1)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

La norma punisce chiunque duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

d. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 bis co.2)

Viene punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, pertanto assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto). Tale reato potrebbe, ad esempio, essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

1.4 Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. amministrazione della rete informatica aziendale;
2. accesso alle risorse informatiche aziendali (sistemi e dati);
3. accesso ad Internet e alle reti di Pubblica Utilità e il servizio di posta elettronica;
4. detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
5. utilizzo di software e banche dati;
6. gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;

1.5 Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato previste nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

E' fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- rispettare i principi e le procedure adottate dalla Società in materia di Sicurezza Informatica;
- osservare la regola societaria in base alla quale solo le persone autorizzate possono accedere ai server aziendali;

- impegnarsi ad utilizzare correttamente e a tutelare le risorse informatiche aziendali ricevute in dotazione;
- mantenere segrete le proprie credenziali di accesso e non divulgarle a soggetti terzi;
- non lasciare mai incustoditi i propri sistemi informatici, bloccandoli in caso di allontanamento da essi con i propri codici di accesso e informando anche i consulenti esterni a tenere lo stesso comportamento;
- richiedere sempre le necessarie autorizzazioni per poter inserire sul proprio elaboratore elettronico immagini, dati o altro materiale coperto dal diritto d'autore;
- non installare programmi per elaboratore e non utilizzare altri software se non quelli approvati dalla Società e che non hanno attinenza con l'attività espletata;
- non installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software *Peer to Peer* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- non accedere a siti Internet con contenuto indecoroso e a quei siti "sospetti" che potrebbero veicolare la diffusione di virus informatici che possano danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- partecipare alle attività di formazione e di addestramento periodico.

E severamente vietato:

- falsificare documenti informatici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno;
- connettere ai sistemi informatici della Società, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;

- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- acquisire e/o utilizzare prodotti coperti dal diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, info grafica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- lo Spamming ed ogni azione di risposta al medesimo;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa

alterazione o falsificazione dei medesimi.

1.6 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo :

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.)
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili
- tracciabilità delle operazioni eseguite

In particolare Port Mobility ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processo di gestione dell'IT;
- previsione di disposizioni aziendali formalizzate per la gestione ed il monitoraggio dell'infrastruttura IT ;
- definizione di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- previsione di un sistema di gestione delle credenziali logiche e fisiche del personale e delle policy per l'assegnazione dei privilegi agli utenti;
- definizione di policy di back-up dei dati;
- preparazione delle postazioni di lavoro in modo tale che, nel caso non si utilizzino per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- limitazione degli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- previsione che i sistemi informatici siano dotati di adeguato software firewall e antivirus;
- protezione dei collegamenti internet in wireless, prevedendo una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
- informazione diretta ai dipendenti, nonché gli altri soggetti - come ad esempio i collaboratori esterni eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi - delle policy aziendali esistenti per la corretta gestione delle risorse informatiche aziendali mediante la consegna e contestuale richiesta di sottoscrizione del "Regolamento Informatico Interno";

- previsione di attività formative e di addestramento periodico in favore dei dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli altri soggetti - come ad esempio i collaboratori esterni eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi- al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- previsione, nei rapporti contrattuali con i fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, di clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi;
- previsione, nei contratti con i Collaboratori esterni, dell'inserimento dell'apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico
- previsione, nel Codice Etico, dei principi comportamentali adottati con riguardo alla gestione dei processi sensibili considerati nella presente parte speciale.

1.7 Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.8 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

In riferimento alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative. Come richiesto dal legislatore, Port Mobility ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio. In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di

eventuali richieste formulate dall'Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 24-bis e 25-novies del d.lgs. 231/01.

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Speciale C

Delitti di criminalità organizzata

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione

INDICE

PARTE SPECIALE C

1.	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	4
1.1	Premessa	4
1.2	La tipologia dei delitti di criminalità organizzata	4
1.3	Attività sensibili	5
1.4	Principi generali di condotta	5
1.5	Standard di controllo adottati	6
1.6	Procedure Specifiche	6
1.7	Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza	6

1. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1.1 Premessa

Di seguito vengono descritti i delitti previsti nell'art. 24 – ter del D.Lgs. n. 231/01 introdotti dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

Si fa presente che la Legge 11 dicembre 2016, n. 236 recante "Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi" (entrata in vigore il 07/01/2017), ha modificato il comma 6 dell'art. 416, inserendo il richiamo al nuovo reato di cui all'art. 601-bis introdotto dalla medesima Legge n. 236/16.

1.2 La tipologia dei delitti di criminalità organizzata

a. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La norma punisce l'associarsi di tre o più persone al fine di commettere più delitti. La norma distingue due ipotesi di delitto punendo, da un lato, i promotori, gli organizzatori e i capi dell'associazione, dall'altro i semplici soci. Reato di pericolo da chiunque realizzabile, esso sussiste per il solo fatto dell'esistenza di un vincolo associativo, tendenzialmente permanente, a fini criminosi indipendentemente dall'effettiva commissione degli illeciti.

b. Associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Reato comune e di pericolo, la norma tutela l'ordine pubblico messo in pericolo da organizzazioni criminali mafiose. Un'associazione può dirsi mafiosa in quanto ricorrano i particolari requisiti elencati dalla norma in questione (forza di intimidazione, condizione di assoggettamento e di omertà).

E', pertanto, punito chiunque fa parte di una tale associazione e coloro che promuovono organizzano o dirigono l'associazione. La norma prevede due aggravanti che consistono nel partecipare o costituire un'associazione armata, e nel finanziare attività economiche esercitate, e formalmente lecite, con il prezzo il prodotto o la controprestazione ricevuta per aver compiuto il fatto criminoso.

c. Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)

Reato comune che si consuma nel momento in cui viene compiuta la promessa di voti. L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico, ossia dalla coscienza e volontà di consegnare denaro con lo scopo di ottenere l'appoggio elettorale.

d. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

La norma punisce chiunque sequestra una persona al fine di ottenere, per sé o per altri, un profitto ingiusto come prezzo per la liberazione (il prezzo di un riscatto).

e. Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990)

La norma punisce chi promuove, costituisce, organizza o finanzia un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, e chi vi partecipa.

f. Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, c.p.p.)

La norma stabilisce che i termini di durata massima delle indagini preliminari è di due anni (invece del termine di diciotto mesi di cui al primo comma dello stesso articolo) quando esse riguardano: i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

1.3 Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte Port Mobility ha considerato come astrattamente ipotizzabile il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p..

In relazione a tale fattispecie delittuosa i processi aziendali ritenuti sensibili si riferiscono a quelle attività già evidenziate nelle altre parti speciali del Modello e precisamente:

1. i rapporti con soggetti esterni, siano essi fornitori, consulenti o collaboratori;
2. i rapporti con soggetti pubblici a qualsiasi titolo intrattenuti;
3. i processi relativi alla gestione dei flussi finanziari, della contabilità fiscale e tributaria.

Nell'individuazione delle aree sensibili la Società ha tenuto conto della recente sentenza della Corte di Cassazione – Sez. VI penale n. 3635/2014 - che ha affermato l'inidoneità del reato di cui all'art. 416 c.p. a determinare una responsabilità dell'ente per ipotesi di "delitti – fine" non ricompresi espressamente nel numero chiuso dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01 (principio di tassatività in materia di responsabilità amministrativa degli enti collettivi con riguardo ai reati fine del delitto di associazione per delinquere). Tale interpretazione "restrittiva" vale, dunque, ad escludere dalle aree di rischio quelle attività aziendali riferibili a fattispecie delittuose estranee a quelle espressamente previste dal Decreto come causa di responsabilità amministrativa di impresa.

1.4 Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

-
- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nella presente parte speciale;
 - astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato previste nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
 - agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

I Destinatari sono tenuti ad osservare i principi comportamentali già stabiliti nelle altre Parti Speciali del Modello Organizzativo con riguardo alla possibile realizzazione dei reati di corruzione, societari, di ricettazione e riciclaggio nonché autoriciclaggio cui si rimanda.

1.5 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo :

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

Ciò premesso, con specifico riferimento alla realizzazione dei delitti-scopo analizzati nelle altre parti speciali del Modello, valgono le regole precauzionali e gli standard di controllo in esse previste.

1.6 Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.7 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative. Come richiesto dal legislatore, Port Mobility ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dall'Organismo stesso, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 24-ter del D.lgs. 231/01.

PORT MOBILITY S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Speciale D

Reati Societari

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione

INDICE

PARTE SPECIALE D

1.	REATI SOCIETARI	4
1.1	Premessa	4
1.2	La tipologia dei reati societari	5
1.3	Attività sensibili	10
1.4	Principi generali di condotta	11
1.5	Standard di controllo adottati	13
1.6	Procedure Specifiche	14
1.7	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	14

1. REATI SOCIETARI

1.1 Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 25 – ter del D.Lgs. n. 231/01 introdotti con il D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali", che ha modificato l'intero Titolo XI del Libro V del Codice Civile "Disposizioni penali in materia di Società e Consorzi".

Con l'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il legislatore ha inserito nell'art. 25-ter il reato di corruzione tra privati disciplinato nell'art. 2635, 3 comma del Codice Civile.

Successivamente, in data 14 giugno 2015, è entrata in vigore la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190.

La legge n. 69 del 2015, relativamente alle norme richiamate dal D.Lgs. 231/01 all'art. 25-ter, ha introdotto:

- all'art. 9 modifiche al reato societario di cui all'art. 2621 del c.c. "False comunicazioni sociali". Il suddetto reato, richiamato dall'art. 25-ter comma 1 lett. a) del D.Lgs.231/01, non è più qualificato come reato contravvenzionale bensì come delitto e, così come sostituito dalla legge n. 69/2015, ora punisce "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore." La nuova norma punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi." Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.

- All'art. 10 il nuovo art. 2621- bis (Fatti di lieve entità) che punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, se le false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 del c.c. sono commesse con fatti di lieve entità.
- All'art. 11 modifiche dell'art. 2622 del c.c. che viene sostituito dalla nuova fattispecie contenuta nell'art. 2622 rubricato (False comunicazioni sociali delle società quotate).
- All'art. 12 "Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari" di cui all'art. 25-ter, comma 1, andando ad aumentare le sanzioni pecuniarie e precisamente: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; e) la lettera c) è abrogata.

1.2 La tipologia dei reati societari

I reati societari, di seguito descritti, sono stati raggruppati in cinque tipologie.

A. Falsità in comunicazioni sociali, prospetti e relazioni

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Reato proprio in cui i soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. La condotta consiste nella consapevolezza di esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e al pubblico, fatti aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui appartiene, non corrispondenti al vero, ovvero nell'omissione d'informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. La comunicazione falsa, od omessa, deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari. L'Elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza di ingannare i soci o il pubblico con l'intento di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e la stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- ***False comunicazioni sociali in danno della società quotate, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)***

Reato proprio in cui i soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. Anche qui, come per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2621, l'elemento soggettivo consiste nella consapevole esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o nella intenzionale omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, intenzione di ingannare i soci o il pubblico congiunta all'intento di conseguire un ingiusto profitto. La pena stabilita è della reclusione da tre a otto.

Alle società indicate nel comma 1 sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

B. Tutela penale del capitale sociale

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

Reato "proprio" commesso dagli amministratori fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, non avendosi in questo caso una concreta lesione del bene giuridico protetto. La norma tutela l'integrità e l'effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi.

La condotta può avvenire sotto forma di restituzione, anche simulata, sotto qualsiasi forma (in modo diretto o indiretto, integrale o parziale) dei conferimenti ai soci, ovvero, vi può essere la

liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. La liberazione dei conferimenti può avvenire anche in modo simulato e nei confronti di uno o più soci, non occorrendo la liberazione di tutti i soci. Occorre il dolo generico. La pena è la reclusione fino ad un anno.

- ***Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Reato "proprio" commesso dagli amministratori. La norma tutela i soci e i terzi da illegali erosioni del patrimonio sociale che avvengono con la distribuzione degli utili non realmente acquisiti o degli utili che, per legge, devono essere iscritti a riserve obbligatorie. Tali azioni arrecano di fatto pregiudizio ai creditori che si vedono diminuire le risorse economiche utili al soddisfacimento del loro credito. La norma include anche la ripartizione di acconti su utili ma solo quando questi non siano effettivamente conseguiti e non siano destinati a riserva legale. La fattispecie criminosa si ritiene perseguibile sia a titolo di dolo che di colpa, potendosi ipotizzare una ripartizione degli utili dovuta a negligenza, incompetenza, imperizia degli amministratori. La pena è l'arresto fino ad un anno.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Il legislatore fa riferimento alle operazioni illecite effettuate su azioni, su quote sociali, su azioni o quote della società controllante, dalle quali possa derivare una limitazione della sfera patrimoniale tutelata. Il reato, di danno, lede l'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Obiettivo è quello di evitare "l'annacquamento" del patrimonio nel caso in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, fuori dei casi stabiliti dalla legge. L'illecito può essere commesso dagli amministratori della società in relazione alle azioni della stessa; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo. La pena è della reclusione fino ad un anno. E' prevista una causa estintiva del reato che consiste nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima dell'approvazione del bilancio.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

Reato "proprio" commesso dagli amministratori. Reato di danno esso si realizza quando l'amministratore viola norme di legge a tutela dei creditori, effettuando operazioni (riduzione del capitale, fusioni, scissioni), che cagionano un danno a questi ultimi. E' richiesto il dolo generico ossia la consapevolezza e la volontà di non compiere le prescrizioni di legge. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. E' prevista una causa estintiva del reato che si ha quando i creditori vengano risarciti del danno prima del giudizio.

- ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Reato "proprio" posto in essere dagli amministratori e dai soci conferenti. La norma ha una funzione centrale nella tutela del capitale sociale poiché comprende le condotte che incidono sul

processo di formazione del nucleo patrimoniale protetto. Il reato si realizza attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione delle azioni o delle quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. La pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Reato "proprio": soggetti attivi del reato sono i liquidatori che ripartiscono i beni della società tra i soci prima di aver provveduto al pagamento dei crediti sociali.

Il reato si consuma nel momento in cui i liquidatori, attraverso il riparto dei beni sociali, cagionano un danno ai creditori. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. E' prevista una causa estintiva del reato che si ha quando i creditori vengano risarciti del danno prima del giudizio.

- ***Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.)***

L'articolo, introdotto dalla L. n. 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio), ha lo scopo di punire l'ipotesi delittuosa dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte dell'amministratore o del componente il consiglio di gestione di una società quotata in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione ovvero di società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante secondo i canoni indicati dal Testo unico finanziario, o di un soggetto sottoposto a vigilanza secondo le regole di cui al Testo unico bancario, al Testo unico finanziario, alla legge sulla vigilanza delle assicurazioni o al decreto sulla disciplina dei fondi pensione.

C. Tutela penale del corretto funzionamento degli organi sociali

- ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Reato "proprio" realizzato dagli amministratori. La norma tutela il corretto svolgimento delle funzioni di controllo e di revisione. La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, tramite occultamento di documenti o altri artifici idonei, il corretto esercizio delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, o alle società di revisione. La pena è della reclusione fino ad un anno se la condotta ha cagionato un danno ai soci. In assenza di danni si applica una sanzione pecuniaria fino a 10.329 euro.

- ***Corruzione tra privati (art. 2635, 3 co. c.c.)***

Il reato è realizzabile da chiunque prometta denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori perché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà cagionando, con tale comportamento, nocumento alla società. La pena è della reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

- ***Illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 c.c.)***

Si compie il reato con l'irregolare formazione di una maggioranza. Reato "comune" in quanto può essere commesso da chiunque, anche da un soggetto estraneo alla società, sussiste solo quando la maggioranza non si sarebbe determinata senza l'influenza illecita o artificiosa posta in essere. La norma tutela la volontà assembleare. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

D. Tutela penale del mercato

- ***Aggiotaggio (art. 2637c.c.)***

Reato "comune" realizzabile da chiunque. Esso consiste in una manovra speculativa da parte di chi, per fini di lucro, turba il mercato nazionale dei valori e delle merci mediante la diffusione di notizie false, di operazioni simulate o altri artifici idonei concretamente a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La pena è della reclusione da uno a cinque anni.

E. Tutela penale delle funzioni di vigilanza

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

Reato "proprio", soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

La norma persegue due ipotesi di reato. La prima, descritta al primo comma dell'articolo, si realizza con l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge e al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, con l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche quando le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda ipotesi di reato, descritta al secondo comma, punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

Per entrambe le ipotesi la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

1.3 Attività sensibili

Con riguardo alle fattispecie di reato sopra descritte, Port Mobility considera a rischio le seguenti attività:

1. predisposizione delle comunicazioni interne/esterne inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, comprese quelle comunicazioni diverse da quelle che si evincono dalla documentazione contabile periodica (redazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione);
2. gestione delle scritture contabili;
3. la gestione dei flussi finanziari passivi (pagamento stipendi, anticipi e/o rimborsi spesa al personale liquidazione oneri contributivi e previdenziali, liquidazione periodica dei tributi);
4. gestione offerte e contratti;
5. la gestione dei flussi finanziari attivi;
6. gestione delle spese di attenzione verso terzi;
7. approvvigionamento di beni e servizi;
8. selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori;
9. gestione della cassa corrente;
10. gestione delle operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
11. gestione delle attività che possono incidere sul corretto funzionamento degli organi sociali;
12. la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza e la gestione dei rapporti intrattenuti con le stesse;
13. la gestione dei rapporti con gli organi di controllo societari;
14. la gestione amministrativa del personale.

Port Mobility considera, altresì, sensibili quelle attività aziendali che possono venire in rilievo per fatti – reato non richiamati nel Decreto e precisamente, a quelle attività che se non correttamente eseguite possono generare la commissione dei reati tributari (D. Lgs. 74/2000 recante "la nuova

disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 legge 25 giugno 1999 n. 205) di seguito indicate:

1. predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
2. gestione degli adempimenti fiscali societari (versamento IVA, ritenute certificate);
3. predisposizione fatture e documenti contabili.

Queste attività sono ritenute sensibili ai fini del D.lgs. 231/01 poiché propedeutiche alla possibile realizzazione dei reati di corruzione, societari e di ricettazione e riciclaggio e, pertanto, oggetto di specifiche sanzioni disciplinari.

1.4 Principi generali di condotta

I Destinatari della presente parte speciale sono gli amministratori, i sindaci, i liquidatori nonché i dipendenti della Società sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti summenzionati (c.d. soggetti apicali) nella aree definite a rischio di commissione dei reati precedentemente descritte. Dei reati societari rispondono, altresì, a norma dell'art. 2639 c.c., coloro che sono investiti "di fatto" dei compiti che spettano agli amministratori, ai sindaci ed ai liquidatori cui sono equiparati.

I suindicati Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Di seguito vengono elencati i principi generali di condotta cui sono tenuti i Destinatari:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, osservando leggi, regolamenti, procedure aziendali interne per quanto concerne tutte le attività finalizzate alla elaborazione dei bilanci, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In particolare è vietato:

- compiere azioni o tentare comportamenti, anche per interposta persona, che possano anche solo essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- accordare qualsiasi altro vantaggio in natura (es. promesse di assunzione o altra utilità), anche per interposta persona, in favore di terzi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni/consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o da loro svolto su base contrattuale e alle prassi vigenti in ambito locale;
- alterare un sistema informatico e telematico, o intervenire senza diritto e in qualsiasi modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi o lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del collegio sindacale o da parte di altri soggetti incaricati dell'attività di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti che in ogni caso ostacolino tale attività;
- violare i principi contabili e presentare dichiarazioni fiscali sulla base di una contabilità artefatta;
- presentare dichiarazioni fiscali fraudolente o infedeli;
- omettere di presentare le dichiarazioni fiscali;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere documenti contabili;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, o occultare

fatti rilevanti con riguardo alle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione.

1.5 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo :

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare Port Mobility ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nella gestione dei flussi finanziari e monetari della Società;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con le quali vengono eseguite le riconciliazioni dei conti correnti bancari e le modalità di gestione delle eventuali discordanze;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con cui vengono eseguite le quadrature e le riconciliazioni delle casse;
- adozione di norme che definiscono i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione;
- tracciabilità dei singoli passaggi contabili e all'identificazione delle postazioni che inseriscono dati contabili nel sistema informatico;
- previsione di istruzioni rivolte alle diverse funzioni che stabiliscono quali dati e notizie debbano essere fornite all'Area accounting in relazione alle chiusure annuali ed infra - annuali (per il bilancio civilistico), con quali modalità e relativa tempistica;
- definizione delle responsabilità coinvolte nelle attività propedeutiche allo sviluppo, approvazione e pubblicazione del bilancio d'esercizio e formalizzazione del relativo processo;
- pianificazione di attività formative di base e di aggiornamento rivolte alle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, aventi ad oggetto le principali

nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio inclusi i reati societari previsti dal D.lgs. 231/01;

- adozione di disposizioni interne che regolamentano gli acquisti e le vendite di azioni proprie deliberate e autorizzate dall'Assemblea dei Soci;
- previsione di una disposizione aziendale formalizzata rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione dei documenti alla base di delibere del Consiglio di Amministrazione su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, che definisce le responsabilità e le modalità di predisposizione;
- adozione di una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifica ruoli e responsabilità relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale di assemblea;
- definizione di disposizioni aziendali che stabiliscono l'obbligo della comunicazione dell'insorgere di una posizione di conflitto di interesse;
- definizione e formalizzazione del processo di selezione del personale;
- definizione e formalizzazione del processo di gestione delle offerte e dei contratti;
- definizione e formalizzazione del processo di approvvigionamento e di qualifica e monitoraggio dei fornitori.

1.6 Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.7 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Port Mobility, come richiesto dal D.lgs. 231/01 ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di

rischio. In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/01.

PORT MOBILITY S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Speciale E

*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico*

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-16	Prima emissione

INDICE

PARTE SPECIALE E

1.	DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	4
1.1	Premessa	4
1.2	La tipologia dei reati di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.....	4
1.3	Attività sensibili	6
1.4	Principi generali di condotta	6
1.5	Standard di controllo adottati	7
1.6	Procedure Specifiche	8
1.7	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	8

1. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1.1 Premessa

Di seguito vengono descritti i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti nell'art. 25 - quater del Decreto, introdotto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999.

L'art. 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti ma si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali e, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma realizzati in violazione di quanto sancito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

1.2 La tipologia dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

A. Dei reati previsti dal Codice Penale

- **Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)**

E' un reato comune che può essere commesso da chiunque. L'elemento oggettivo consiste nel promuovere un'associazione, costituirla (procurando i mezzi materiali all'esercizio dell'attività e procedendo al reperimento delle adesioni dei terzi), organizzarla o dirigerla al fine di sovvertire in modo violento gli ordinamenti economici nello Stato, o di sovvertire in modo violento gli ordinamenti sociali costituiti nello Stato o a sopprimere in modo violento l'ordinamento politico e giuridico dello Stato. La pena prevista è della reclusione da cinque a dieci anni e si procede d'ufficio. E' punita anche la semplice partecipazione ad associazioni del tipo appena descritto ma è prevista una diminuzione della pena.

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270bis c.p.)**

E' un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta è costituita dal promuovere, costituire, organizzare o dirigere gruppi associativi connotati dalla finalità di rovesciare e sconvolgere violentemente l'assetto istituzionale democratico italiano. E' punita, altresì, qualsiasi azione implicantente coazione fisica o psichica, espressione del fenomeno terroristico, rivolta contro: uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. La pena prevista è della reclusione da sette a quindici anni e si procede d'ufficio.

- **Assistenza agli associati (art. 270ter c.p.)**

E' un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta è costituita dal dare rifugio o fornire ospitalità, cioè nell'accogliere nella propria casa il soggetto che partecipa ad una associazione vietata dalla legge, al fine di garantirgli rifugio, riparo e di provvedere a tutto ciò di cui ha bisogno; nel fornire mezzi di trasporto; nel procurare strumenti di comunicazione. La pena prevista è della reclusione fino a quattro anni.

- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (artt. 270quater)**

E' un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta deve tendere ad arruolare una o più persone allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, oppure allo scopo di compiere atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La pena prevista è della reclusione da sette a quindici anni.

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quinquies c.p.)**

E' un reato comune che può essere commesso da chiunque. La norma ha come elemento oggettivo la condotta di chi addestra o fornisce istruzioni allo scopo di: preparare o usare materiali esplosivi, armi da fuoco, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale; preparare o usare materiali esplosivi, armi da fuoco, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La pena prevista è della reclusione da cinque a dieci anni.

- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270sexies c.p.)**

La norma in commento ha come elemento oggettivo:

- le condotte che per loro natura o contesto possono arrecare danno a un Paese o ad una Organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di: intimidire la popolazione; costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; costringere un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese; destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un'organizzazione internazionale;

- le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo dalle norme internazionali vincolanti per il nostro Paese.
 - **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**
- E' un reato comune la cui condotta si sostanzia nel compiere atti idonei e inequivocabilmente diretti ad attentare: a) alla vita di una persona; b) all'incolumità di una persona. La condotta deve tendere a perseguire finalità di terrorismo o di eversione. La pena prevista è, per l'ipotesi sub a), della reclusione non inferiore a venti anni e per l'ipotesi sub b) della reclusione non inferiore a sei anni.
- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289bis c.p.)**

E' un reato comune. Viene punita qualsiasi condotta che, privando della libertà personale un soggetto, è in grado di ledere o mettere in pericolo le istituzioni, cioè di perseguire finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. La pena prevista è della reclusione da venticinque a trenta anni. Se si è verificata la morte voluta o non voluta del sequestrato la pena è l'ergastolo nel primo caso e della reclusione di anni trenta nel secondo. Costituiscono circostanze attenuanti l'essersi dissociato dal vincolo associativo e dalle convinzioni terroristiche ed eversive del gruppo, favorendo il riacquisto della libertà personale della vittima, e quando la morte del sequestrato avviene dopo la sua liberazione ma a causa del sequestro.

1.3 Attività sensibili

Con riguardo alle fattispecie di reato sopra descritte, Port Mobility considera a rischio le seguenti attività:

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. gestione dei rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
2. gestione dei contratti di consulenza;
3. gestione dei flussi finanziari.

1.4 Principi generali di condotta

Gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori, i fornitori ed i consulenti nonché i partners commerciali devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25- quater del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25- quater del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto della Legge 28 dicembre 1989 n. 422 in materia di repressione dei reati

diretti contro la sicurezza della navigazione marittima nonché le norme contenute in altre Leggi Speciali;

- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare non è consentito:

- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, anche indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano realizzare atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- dare rifugio o fornire ospitalità a persone che partecipano ad una associazione vietata dalla legge, al fine di garantirgli rifugio, riparo e di provvedere a tutto ciò di cui ha bisogno;
- fornire mezzi di trasporto e/o procurare strumenti di comunicazione a persone che partecipano ad una associazione vietata dalla legge;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsiasi operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale o controllati da soggetti indicati nelle Liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsiasi operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) residenti nei Paesi indicati nelle Liste sopra indicate.
- effettuare prestazioni/compensi in favore dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

1.5 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (mansionario, procura, delega, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;

- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, Port Mobility ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- definizione di sistemi di controllo atti ad assicurare la verifica delle controparti delle operazioni (clienti-fornitori);
- definizione di disposizioni aziendali che vietano di accettare metodi di pagamento diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;
- definizione di disposizioni aziendali che verificano la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- definizione di disposizioni aziendali idonee ad assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (rispetto sulle soglie di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni, ecc.);
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione degli approvvigionamenti.

1.6 Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.7 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In riferimento alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Port Mobility, come richiesto dal D.lgs. 231/01 ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio. In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare

tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/01.

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Speciale F

Delitti contro la personalità individuale

Reato di impiego di cittadini

di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione

INDICE

PARTE SPECIALE F

1.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE. IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	4
1.1.	Premessa	4
1.2.	La tipologia dei delitti contro la personalità individuale	4
1.3.	Attività sensibili	7
1.4.	Principi generali di condotta	7
1.5.	Standard di controllo adottati	9
1.6.	Procedure Specifiche	10
1.7.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	10

1. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE. IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

1.1. Premessa

SI descrivono i reati di cui agli artt. 25-quater.1 e 25-quinquies del D.Lgs. 231/01 che richiamano i delitti contro la personalità individuale disciplinati nella Sezione I del Capo II, Titolo XII, Libro II, del Codice Penale. Nella presente parte speciale si descrive altresì il reato di cui all'art. 25-duodecies del Decreto, introdotto dall'art. 2 del D.lgs. 109/2012- in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in numero superiore a tre, in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di sfruttamento".

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", ha sostituito l'art. 603bis del c.p. con il titolo di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". La Legge, all'art. 6, ha poi inserito l'art. 603bis tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti che ora è richiamato dall'art. e 25-quinquies comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/01.

1.2. La tipologia dei delitti contro la personalità individuale

a. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis c.p.)

La condotta si sostanzia nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche, dalla quale derivi una menomazione sessuale ovvero una malattia nel corpo e nella mente. La pena prevista è della reclusione da quattro a dodici anni.

b. Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)

La condotta si sostanzia nel:

- ridurre in schiavitù una persona, ossia su di essa si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi;
- ridurre in servitù ossia in uno stato di soggezione fisica o psicologica, ottenuto mediante violenza o minaccia o abuso di autorità o approfittando di una situazione di necessità, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o a prestazioni che comunque ne comportino lo sfruttamento. Es. Tizio favorisce l'ingresso in Italia di persone bisognose costringendole a lavorare in condizioni disumane.

La pena prevista è della reclusione da otto a venti anni.

c. Prostituzione minorile (art. 600bis c.p.)

La condotta consiste:

- nell'indurre alla prostituzione un minore, ossia nel porre in essere quella suggestione in grado di persuadere il minore a porre in essere una determinata attività per evitare un danno maggiore;
- nel favorire la prostituzione del minore;
- nello sfruttare la prostituzione del minore.

La pena base prevista è della reclusione da sei a dodici anni e con la multa sino ad € 154.937.

d. Pornografia minorile (artt. 600ter c.p.) La condotta consiste nel:

- utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico;
- indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche;
- distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare il suddetto materiale;
- distribuire o divulgare notizie o informazioni, con qualunque mezzo, anche telematico, per adescare o sfruttare sessualmente dei minori;
- offrire o cedere, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori.

e. Detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.)

La condotta consiste nel:

- procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzazione sessuale di minori;
- detenere lo stesso materiale di cui sopra.

La pena prevista è della reclusione fino a tre anni e della multa non inferiore ad € 1.549.

f. Pornografia virtuale (art. 600quater.1 c.p.)

La condotta consiste nel perpetrare i reati di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere "virtuale" (ossia che rappresenta in modo realistico, immagini di minori in realtà inesistenti) mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica.

g. Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La norma punisce chiunque costringe o induce una persona ad entrare nel territorio dello Stato, o a soggiornarvi o a uscirne, o a trasferirsi all'interno dello stesso per uno degli scopi illeciti

contemplati, al fine di colpire il traffico in qualunque suo segmento, anche quando il territorio dello Stato non sia la destinazione finale della tratta ma solo un passaggio necessario per raggiungere altre destinazioni. Il reato si riferisce a due condotte che si sostanziano:

- nel commettere tratta di persone, dove per tratta deve intendersi ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù;
- nell'induzione (mediante inganno) o nel costringimento (mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di necessità o mediante promessa o dazione di somme di denaro o altri vantaggi alla persona che su di essa ha l'autorità), all'ingresso o al soggiorno o all'uscita dal territorio dello Stato o al trasferimento al suo interno, al fine di ridurre o mantenere in schiavitù o in servitù taluno.

La pena base prevista è della reclusione da otto a venti anni.

h. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

E' un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta consiste nell'alienare o cedere una persona che si trova in stato di schiavitù o di servitù. La pena base è della reclusione da otto a venti anni

i. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

comma 12: Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

comma 12-bis: Le pene per il fatto previsto dal *comma 12* sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Il legislatore punisce dunque con questa norma il datore di lavoro che impiega cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in numero superiore a tre, in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di sfruttamento

j. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis)

Il soggetto attivo del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro può essere "chiunque". Si tratta dunque di reato comune, mentre soggetto passivo del reato può essere soltanto un prestatore di lavoro.

La condotta consiste nel reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi (intermediazione) in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; nell'utilizzare assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. La pena è quella della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato,

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

1.3. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. selezione e assunzione del personale;
2. gestione amministrativa del personale;
3. gestione dei fornitori;
4. gestione dei sistemi informatici.

1.4. Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

-
- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
 - astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
 - agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare i Destinatari sono tenuti a:

- verificare, nel processo di assunzione del personale, il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali previste per l'assunzione e per la disciplina del rapporto di lavoro in generale;
- verificare il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- verificare la retribuzione dei dipendenti in conformità ai contratti collettivi nazionali e territoriali e in ogni caso proporzionata alla qualità e quantità di lavoro;
- verificare che nell'ambiente di lavoro vengano rispettate le regole di correttezza e di buon comportamento e, in ogni caso, porre particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- verificare il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- verificare l'applicazione della disciplina in materia di riservatezza;
- porre attenzione nella scelta dei fornitori richiedendo, in ogni caso, agli stessi il rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, il rispetto delle condizioni igienico/sanitarie e delle norme di sicurezza, dei diritti sindacali e dei diritti di associazione e di rappresentanza;
- verificare, nel caso in cui un fornitore abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore della società, che si attenga alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro;
- informare immediatamente l'OdV qualora venga rilevata una gestione anomala del personale utilizzato dal fornitore;
- utilizzare gli strumenti informatici in dotazione secondo quanto previsto nelle procedure di riferimento e nel rispetto della policy aziendale;

-
- utilizzare strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati in modo tale che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering").

1.5. Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo :

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (mansionario, procura, delega, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare Port Mobility ha provveduto alla:

- definizione di regole con riguardo al processo di assunzione, di amministrazione e di formazione del personale;
- definizione dei requisiti minimi di ingresso per tutto il personale in forza alla Società;
- definizione delle modalità attraverso cui viene garantito un adeguato inquadramento contrattuale e salariale della persona che si intende assumere;
- previsione, in caso di assunzione di lavoratori di Paesi terzi, che sia effettuata una verifica del rispetto della normativa in materia di immigrazione;
- definizione dei livelli autorizzativi necessari a fornire la preventiva approvazione per la concessione di ferie, permessi, straordinari ed eventuali anticipi sugli stipendi;
- previsione di meccanismi che impediscano la rilevazione di ore per lavori non effettuati;
- previsione di monitoraggi periodici della corrispondenza tra inquadramento contrattuale e mansione effettivamente assegnata e svolta dal dipendente;
- previsione di controlli e quadrature periodiche su cedolini elaborati e riconciliazioni delle registrazioni in contabilità generale con i libri paga e i riepiloghi mensili;
- previsione del divieto di retribuzione per contanti;
- adozione di idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici, così come richiesto dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza - allegato B) al D.lgs. 196/2003;

-
- disciplina delle operazioni relative all'assegnazione, gestione e cancellazione delle utenze di sistema e dei profili autorizzativi;
 - previsione di un controllo a campione finalizzato a garantire l'impossibilità per gli utenti di installare software non autorizzati sull'hardware fornito dalla Società;
 - implementazione di metodi di identificazione e protezione dei dati sensibili;
 - previsione di un piano specifico finalizzato a garantire la continuità lavorativa e un piano per la gestione del backup dei dati e del disaster recovery;
 - disciplina dei principi di comportamento, le modalità e i limiti per l'utilizzo delle infrastrutture e delle risorse IT (computer, posta elettronica, connessione ad internet, rete aziendale);
 - previsione del divieto di connessione a siti il cui contenuto sia indecoroso o inappropriato o comunque non coerente con gli obiettivi aziendali;
 - previsione dell'espresso divieto di eludere sistemi di controllo posti a presidio di sistemi informatici o telematici e di reti di collegamento interne ed esterne, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
 - previsione del divieto di modifica delle configurazioni standard di software ed hardware aziendale;
 - previsione del divieto di trasmettere o comunicare a terzi, o di acquisire a qualsiasi titoli da terzi, password, codici dati o informazioni di sorta, atti a consentire al solo legittimo detentore l'accesso o la permanenza all'interno di sistemi informatici o telematici;
 - formalizzazione del processo relativo alla selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori;
 - adozione del sistema di gestione integrato qualità e sicurezza ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 e dello Standard Internazionale BS – OHSAS 18001:2007.

1.6. Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.7. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In riferimento alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative. Port Mobility, come richiesto dal

D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica che gli permetta di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati, nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui agli artt. 25-quater.1, 25-quinquies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 del D.Lgs. n. 231/01.

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Speciale G

Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione

INDICE

PARTE SPECIALE G

1.	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	4
1.1.	Premessa.....	4
1.2.	La tipologia dei reati.....	4
2.	I criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: i soggetti autori del reato e l'interesse o il vantaggio dell'ente.....	6
2.1.	L'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008	6
2.2.	Attività sensibili.....	8
3.	L'impegno della Società in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.....	9
3.1.	Principi generali di condotta.....	12
3.2.	Procedure Specifiche.....	14
3.3.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni.....	14

1. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1.1. Premessa

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/01 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L'articolo prevede un'aggravante qualora il reato di omicidio colposo sia commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D.lgs. 81/08 che testualmente recita:

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (comma 2): Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno – (comma 1 lett. a): *"E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;)"*.

Di seguito vengono descritti i reati commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 25 – septies del D.Lgs. 231/01.

1.2. La tipologia dei reati

a. Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici".

b. Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.)

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei

mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 306,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

c. *Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)*

La lesione personale è "grave", e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è "gravissima", e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l'assenza di volontà nella causazione dell'evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto da imprudenza, negligenza o imperizia oppure da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

2. I criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: i soggetti autori del reato e l'interesse o il vantaggio dell'ente.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto del 2001, la responsabilità da reato dell'ente sussiste laddove il reato:

1. sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio;
2. sia stato commesso a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a).

Nel novero dei soggetti che si trovano in posizione apicale rientrano tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché a coloro che anche di fatto esercitano le medesime funzioni, (il datore di lavoro, i dirigenti, i direttori di stabilimento).

La seconda categoria di soggetti presa in considerazione dalla norma, è costituita da coloro che ricoprono nell'ente ruoli subordinati, essendo sottoposti alla direzione o alla vigilanza di quanti si trovano in posizione apicale: i preposti, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Ulteriore presupposto, perché possa rinvenirsi una responsabilità da reato della persona giuridica, è che i soggetti ora menzionati abbiano agito delittuosamente nell'interesse dell'ente ovvero che questi abbia comunque tratto un vantaggio dall'illecito. Dottrina e giurisprudenza hanno più volte sottolineato come la responsabilità della società, con riferimento alle ipotesi di reato di cui agli artt. 589 e 590 c.p., non debba necessariamente fondarsi sulla volontà del soggetto agente di perseguire un interesse dell'ente per il cui conto agisce - essendo tale atteggiamento della volontà incompatibile con il carattere colposo dei suddetti illeciti - ma è sufficiente che, in termini meramente oggettivi, la persona giuridica abbia comunque tratto un vantaggio dall'accaduto.

Pertanto, un semplice risparmio in termini di costi per la salute e sicurezza in materia di lavoro, può configurare il criterio dell'interesse o del vantaggio economico per la società ai fini della sua imputazione.

2.1. L'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008

Le norme previste nel d.lgs. 81/08 danno attuazione all'art. 1 della L. n. 123/2007 recante il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un testo normativo.

Il D.lgs. 81/08 prevede all'art. 30 che l'Ente possa andare esente da responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 per la commissione dei reati descritti nel precedente paragrafo, qualora adotti un Modello di Organizzazione che rispetti tutti i requisiti elencati nello stesso articolo.

In particolare l'art. 30 dispone che il Modello adottato deve assicurare un sistema aziendale che adempia tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quale emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitarie;
- alle attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Sempre per effetto del disposto dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08, l'Ente deve, inoltre, prevedere nel proprio Modello:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tutte quelle attività necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici di cui sopra;
- un'articolazione di funzioni, per quanto richiesto dalla natura e dimensione dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;

- che il riesame e l'eventuale modifica del Modello stesso siano adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, in occasione di mutamenti dell'organizzazione e nell'attività.

Infine, il comma 5 dell'art. 30, dispone che *"In sede di prima applicazione, i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti"*.

2.2. Attività sensibili

Port Mobility è una Società per la gestione di servizi di mobilità di interesse generale all'interno delle aree demaniali del Porto di Civitavecchia di pertinenza dell'Autorità Portuale di Civitavecchia (istituita con il D.lgs. n. 84/94). Essa si occupa della realizzazione e della gestione di un sistema di parcheggi, di breve e lunga sosta, della gestione dell'infomobilità e delle attività di manutenzione programmata e non programmata. A titolo esemplificativo, non esaustivo, essa eroga i seguenti servizi: preimbarco, infomobilità, gestione dei parcheggi di breve e lunga sosta, presidio aree portuali h. 24, gestione cancelli banchine, assistenza passeggeri in imbarco/sbarco in banchina, gestione dei trasporti eccezionali, manutenzioni ordinarie e straordinarie di edifici, del manto stradale e delle sovrastrutture stradali, realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, servizio navette, gestione dell'Infopoint, gestione sala controllo.

Le sedi di lavoro del personale sono:

- palazzina uffici: edificio di due piani dei quali solo il primo occupato dal personale di Port Mobility;
- locali in prefabbricato per spogliatoi, servizi igienici e docce area portuale nord;
- postazioni fisse e mobili nelle aree di transito veicolari esterne;
- aree di preimbarco (parcheggi "dinamici");
- sala controllo presso il varco Vespucci;
- info-point all'interno del Terminal Autostrade del Mare;
- aree parcheggio "Bramante", ex -"Silos", "Cruise", "Nord" dove sono presenti delle cabine prefabbricate d'appoggio;
- banchine commerciali e passeggeri.

Tutti i luoghi di lavoro sopra indicati sono conformi alle caratteristiche di cui all'All. IV del D.lgs. n. 81/08 nonché oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarne le previste caratteristiche di igienicità, salubrità e sicurezza.

La Società, ai fini della redazione della presente Parte Speciale, ha considerato rilevanti i fattori di rischio identificati e valutati nel Documento di Valutazione dei Rischi elaborato ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

3. L'impegno della Società in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Port Mobility si impegna a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della normativa cogente in materia di tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro che esprime e realizza attraverso una propria Politica per la Qualità e la SSLL e l'impegno per il rispetto della legislazione e delle regolamentazioni applicabili alla prevenzione degli infortuni ed al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, definendo gli obiettivi da perseguire nell'applicazione del Sistema di Gestione Integrato e nelle Procedure ad esso collegate.

L'impegno di Port Mobility si concretizza nei seguenti obiettivi:

- assicurare al mercato di riferimento la qualità attesa per i propri servizi;
- affermare un'immagine di superiorità organizzativa, professionale e di attenzione ai bisogni ed alle aspettative dei clienti;
- coltivare rapporti duraturi e di partnership con clienti e fornitori;
- individuare le attività che possano generare possibili situazioni di rischio per i lavoratori della Società, o per chiunque si trovi a svolgere nell'area aziendale attività lavorative, e pianificare il loro trattamento per ridurre la probabilità che avvengano infortuni e/o incidenti;
- assicurare la conformità ai regolamenti vigenti, della legislazione applicabile, dei requisiti di altro tipo sottoscritti, monitorandone gli aggiornamenti;
- prevenire infortuni e malattie derivanti dall'attività lavorativa;
- garantire la sicurezza e l'igiene dell'ambiente di lavoro;
- operare per il continuo coinvolgimento del personale e per lo sviluppo delle competenze, mediante l'organizzazione di momenti di formazione, informazione e addestramento, perseguendo la crescita, la consapevolezza ed il senso di responsabilità di tutte le risorse umane che costituiscono l'investimento più importante;
- garantire l'impegno costante al rispetto di prescrizioni legali applicabili, al Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/01 al fine di

assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori e prevenire la possibile commissione dei reati che farebbero sorgere, in capo alla Società, una responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/01 art. 25-septies;

- impegnarsi nell'informare, formare, motivare e coinvolgere tutti i dipendenti affinché svolgano i propri compiti in conformità agli obiettivi, fornendo loro l'adeguata preparazione a rispondere in modo efficace alle emergenze e assicurarsi che anche coloro che lavorano per conto dell'organizzazione eseguano le varie attività nel rispetto della nostra Politica e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/01;
- incrementare la cultura del miglioramento continuo e dell'innovazione dei servizi erogati in modo che diventi un bene fondamentale della Società, attraverso una costante verifica dell'efficacia delle proprie azioni;
- definire gli obiettivi di performance da monitorare nel tempo con l'ausilio di indicatori numerici, allo scopo di assicurare il miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema;
- operare attraverso un Sistema di Gestione integrato in cui lo scambio d'informazioni e le sinergie tra le funzioni rappresentino valori strategici, garantendo un ottimale flusso di comunicazioni all'interno ed all'esterno dell'azienda.

La Società ha predisposto apposito documento per l'individuazione di specifici indicatori aziendali necessari al monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi a breve termine. I risultati di tale monitoraggio sono registrati ed analizzati in sede di Riesame della Direzione, così da valutare ed assicurare la continua adeguatezza oltre al miglioramento delle metodiche aziendali e del Sistema di Gestione stesso.

Per il raggiungimento degli obiettivi la Direzione si impegna a:

- assicurare che la Politica Aziendale sia sostenuta a tutti i livelli dell'organizzazione della Società;
- coinvolgere e consultare i collaboratori sulle tematiche relative alla Sicurezza sul Lavoro, anche attraverso i rappresentanti per la Salute e Sicurezza;
- garantire le risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- incoraggiare il miglioramento continuo delle capacità individuali di ogni collaboratore e l'instaurazione del migliore clima aziendale.

Inoltre, la Direzione aziendale si impegna affinché:

- gli aspetti relativi alla Salute e Sicurezza siano considerati quali contenuti essenziali nella fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti;
- tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni per abbattere l'impatto ambientale e nella consapevolezza delle proprie responsabilità nell'ambito del Sistema di Gestione Aziendale;
- tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi assegnati, ivi compresi quelli sulla Salute e Sicurezza e sulla gestione Ambientale;
- la divulgazione della Politica Aziendale, nonché degli obiettivi avviene attraverso la distribuzione del presente documento e della documentazione del Sistema di Gestione Aziendale.

La Politica è divulgata a tutte le persone che lavorano sotto il controllo della Port Mobility affinché queste siano consapevoli dei propri impegni nel Sistema di Gestione Aziendale. L'adeguatezza della Politica aziendale viene riesaminata periodicamente dalla direzione che definisce, altresì, valori misurabili per gli obiettivi sopra esposti.

Port Mobility, operando nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e quindi gestire i rischi per i lavoratori. La Società, nello sviluppo del proprio servizio di prevenzione e protezione, ha provveduto:

- ad eseguire la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- alla istituzione del servizio di prevenzione e protezione;
- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- alla designazione dei lavoratori incaricati della prevenzione incendi, della gestione delle emergenze e del primo soccorso;
- alla designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- alla istituzione del servizio di sorveglianza sanitaria;
- alla definizione di piani di emergenza;
- alla definizione, formalizzazione e implementazione di un corpo di procedure per la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- alla organizzazione di attività di formazione /informazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

La Società si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro operando nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e delle altre normative applicabili ("Registro Leggi e Scadenze" del Sistema di Gestione Integrato Qualità e Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro).

Al fine di ottemperare l'impegno di cui sopra Port Mobility, in base a quanto previsto nella disposizione normativa di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/08, ha volontariamente definito, implementato e certificato un Sistema di Gestione Aziendale per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori in conformità allo standard BS OHSAS 18001:2007, assicurando l'adempimento degli specifici obblighi giuridici richiesti dal legislatore nell'articolo suddetto art. 30 del D.lgs. 81/08.

3.1. Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati considerati nella presente Parte Speciale, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di attenersi alle regole di condotta di seguito indicate nonché al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei sotto menzionati documenti organizzativi:

- a. operare nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia;
- b. osservare i principi di comportamento indicati nella presente parte speciale, nel Codice Etico e nel sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro definito in conformità a quanto richiesto dal D.lgs. 81/08;
- c. osservare le regole, le procedure e le istruzioni operative aziendali volte a prevenire la possibile commissione dei reati di cui all'art. 25 septies del D.lgs. 231/01, la violazione delle quali comporterà la possibile erogazione di sanzioni disciplinari in conformità a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- d. conoscere l'organigramma aziendale e gli schemi organizzativi;
- e. attenersi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;

- f. redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte;
- g. astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare rischi per la salute e la sicurezza propria e degli altri lavoratori;
- h. segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- i. partecipare ai programmi di formazione.

Port Mobility, inoltre, ritiene vincolanti:

- *Per i lavoratori dipendenti* gli "Obblighi dei lavoratori" di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 81/08 e di seguito citato :

"ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".

In particolare i lavoratori devono:

- a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto (81/08) o comunque disposti dal medico competente”.

Per i *Terzi fornitori*:

- a. assicurare la propria competenza tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione;
- b. fare proprie le informazioni fornite dal datore di lavoro circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal datore di lavoro;
- c. cooperare con il datore di lavoro per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro riguardanti l’attività lavorativa oggetto del contratto di appalto o d’opera o di somministrazione;
- d. coordinare con il datore di lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori;
- e. rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- f. rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

3.2. Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne, poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati, che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

3.3. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In riferimento alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l’Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo periodici sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni

contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Come richiesto dal legislatore, Port Mobility ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/01.

Con particolare riguardo ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, Port Mobility ha previsto che l'Organismo di Vigilanza sia, in ogni caso, destinatario del seguente flusso informativo:

- risultanze degli audit di terza parte condotti sul Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro certificato BS OHSAS 18001:2007;
- risultati delle ispezioni/verifiche in occasione di audit interni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici dai quali possano emergere inadempienze ovvero possibili contestazioni con riguardo agli aspetti concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- le segnalazioni effettuate dai lavoratori al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti, aventi ad oggetto eventuali anomalie dei mezzi e dei dispositivi di protezione nonché le situazioni di pericolo di cui siano venuti a conoscenza;
- denunce e/o esposti formulati contro la Società in ordine ai possibili violazioni della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- lo stato di avanzamento nell'ottenimento di eventuali autorizzazioni di legge o di situazioni di non conformità legislativa;
- i programmi di miglioramento del SGSSL definiti dall'Alta Direzione;

- gli aggiornamenti del documento sulla valutazione dei rischi sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- copia del verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del T.U. n. 81/08;
- tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società, nonché quelli relativi ai mancati infortuni;
- avvio di procedimenti disciplinari per cause riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro;
- i verbali di riesame della Direzione o di eventuali riunioni intermedie aventi ad oggetto il SGSSL adottato dalla Società;
- le segnalazioni effettuate dai lavoratori al datore di lavoro, al RSPP o ai preposti, aventi ad oggetto eventuali anomalie dei mezzi e dei dispositivi di protezione nonché le situazioni di pericolo di cui siano venuti a conoscenza;
- gli eventuali mancati rinnovi di autorizzazioni o certificazioni;
- le denunce e/o gli esposti formulati contro la Società in ordine ai possibili violazioni della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- lo stato di avanzamento nell'ottenimento di eventuali autorizzazioni di legge o di situazioni di non conformità legislativa;
- gli aggiornamenti del documento sulla valutazione dei rischi sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'avvio di procedimenti disciplinari per cause riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro.

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Speciale H

*Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio*

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione

INDICE

PARTE SPECIALE H

1.	DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO	4
1.1	Premessa	4
1.2	La tipologia dei reati in materia di ricettazione e riciclaggio.....	4
1.3	Attività sensibili	7
1.4	Principi generali di condotta	7
1.5	Standard di controllo adottati	9
1.6	Procedure specifiche.....	10
1.7	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	10

1. DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

1.1 Premessa

L'art. 25-octies del D.lgs. 231/01 richiama i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita introdotti dal D.Lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

La Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, ha apportato modifiche all'art. 25-octies introducendo all'art. 3 – recante "Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio"- l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto "Autoriciclaggio" prevedendo altresì l'innalzamento dei limiti edittali della multa per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – artt. 648 bis e 648 ter c.p. – in analogia con quanto previsto dalla nuova disposizione in materia di autoriciclaggio. La Legge 186/2014 ha quindi modificato l'art. 25-octies del D. Lgs 231/01 che richiama ora anche il nuovo reato di autoriciclaggio quale reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente oltre ai nuovi limiti edittali previsti per gli artt. 648 bis e 648 ter c.p..

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

1.2 La tipologia dei reati in materia di ricettazione e riciclaggio

a. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Reato che può essere commesso da chiunque e la cui condotta si sostanzia nel:

- acquistare (a titolo gratuito od oneroso) denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto (ossia cose che furono utilizzate o destinate al compimento del delitto);
- ricevere tali cose;
- occultarle (nasconderle anche temporaneamente dopo averle avute a disposizione);
- intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La condotta deve essere eseguita al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. La pena base è la reclusione sino a sei anni e la multa da € 516 ad € 10.329.

b. Riciclaggio (art. 648bis c.p.)

Reato che può essere commesso da chiunque e la cui condotta si sostanzia nel:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. [Sostituire significa: scambiare e rimpiazzare il denaro o un'altra utilità provenienti dalla commissione di fatti criminosi con denaro, beni o altre utilità "puliti". Trasferire significa: far passare la titolarità dei beni provenienti da un reato dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un'altra persona mediante strumenti negoziali o forme giuridiche diverse.];
- realizzare altre azioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ossia compiere qualunque azione capace di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità derivanti dalla commissione di altro reato.

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 1.032 ad € 15.493.

c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)

Reato comune la cui condotta consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. *Impiegare*, nel caso di specie significa investire a scopo di lucro mentre per *attività economiche o finanziarie* si intendono quelle idonee a procurare profitto (ad es. banche, società di intermediazione mobiliare, ecc.).

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 1.031 ad € 15.493. Si procede d'ufficio.

La normativa italiana, in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio, prevede disposizioni finalizzate ad ostacolare le pratiche di riciclaggio vietando, tra l'altro, l'effettuazione di operazioni di trasferimento di somme rilevanti attraverso strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

d. Autoriciclaggio (art. 648ter1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7, D.lg. 152/1992,

convertito, con modificazioni, dalla l. 203/1991, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

Il nuovo art. 648 ter.1 c.p. punisce l'autore del reato presupposto (delitto non colposo) il quale impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di autoriciclaggio è, dunque, un reato proprio la cui condotta tipica si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie.

Nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa rientrano tutte le attività dirette alla «ripulitura» del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato. La sostituzione può essere realizzata nei modi più diversi ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro.

Il trasferimento è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione. Lo spostamento dei proventi del delitto in un altro patrimonio deve avvenire nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, altrimenti vi sarebbe sostituzione.

Sulla base delle condotte che sono sanzionate nella presente Parte Speciale, e in particolare per quelle relative alla commissione del nuovo reato di autoriciclaggio, la Società ritiene importante richiamare l'attenzione dei destinatari del Modello Organizzativo sui reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205".

Di seguito si richiamano i reati tributari penalmente rilevanti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);

- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3);
- Dichiarazione infedele (art. 4);
- Omessa dichiarazione (art. 5);
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis);
- Omesso versamento di IVA (art. 10 ter);
- Indebita compensazione(art. 10 quater);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11)
- Manomissione o alterazione di apparecchi misuratori fiscali; stampa o uso di ricevute fiscali e registri falsi (art. 24).

1.3 Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. utilizzo del contante al portatore per qualsiasi operazione di incasso e pagamento;
2. registrazioni contabili;
3. transazioni finanziarie;
4. rapporti con i fornitori, partner commerciali e finanziari;
5. compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
6. registrazione fatture, scomputo iva, registri iva, redazione della dichiarazione dei redditi;
7. sponsorizzazioni e donazioni;
8. sponsorizzazioni e donazioni;
9. operazioni straordinarie (investimenti, aumenti di capitale sociale, finanziamento dei soci).

1.4 Principi generali di condotta

Il Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;

- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

E' fatto espresso obbligo di:

- assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
- osservare le procedure aziendali relative al processo di qualifica e monitoraggio dei partner e dei fornitori;
- osservare le procedure e/o le istruzioni operative elaborate per le transazioni finanziarie e le operazioni per cassa;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- accettare mezzi di pagamento diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;
- accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha originato la prestazione;
- informare immediatamente gli organi sociali e l'Organismo di Vigilanza di eventuali comportamenti sospetti a carico di terzi con cui la Società ha rapporti, relativi ai reati sopra elencati.
- osservare le procedure aziendali sulla qualifica e il monitoraggio dei partner e dei fornitori;
- osservare le procedure aziendali sulle transazioni finanziarie e le operazioni per cassa;
- osservare i principi di trasparenza, di tracciabilità e di correttezza nella tenuta dei documenti contabili e nella gestione dei relativi flussi finanziari;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, predisponendo protezioni fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- informare immediatamente gli organi sociali e l'OdV di eventuali comportamenti sospetti a carico di terzi con cui la Società ha rapporti, relativi ai reati sopra elencati;
- non attribuire ai soci, amministratori, componenti degli organi di controllo incarichi di consulenza;
- non attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio, ai soci, amministratori e ai componenti degli organi di controllo funzioni di amministrazione o

controllo nella Società se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

Si rinvia, in ogni caso, ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale "D" del Modello Organizzativo dedicato ai Reati Societari.

1.5 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (mansionario, procura, delega, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, Port Mobility ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nella gestione dei flussi finanziari e monetari della Società;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con le quali vengono eseguite le riconciliazioni dei conti correnti bancari e le modalità di gestione delle eventuali discordanze;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con cui vengono eseguite le quadrature e le riconciliazioni delle casse;
- definizione delle modalità per la registrazione e la contabilizzazione degli incassi;
- formalizzazione della disposizione aziendale che vieti di accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha usufruito della prestazione;
- formalizzazione della disposizione aziendale che richiede la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- formalizzazione del divieto di effettuare pagamenti su conti bancari cifrati o costituiti in un Paese diverso da quello del beneficiario;
- previsione di un'autorizzazione formalizzata alle disposizioni di pagamento;

- definizione delle responsabilità, modalità, tipologie di spese e soglie massime per le operazioni di pagamento che possono essere sostenute per cassa, così come per gli eventuali anticipi;
- previsione che, prima di procedere alla registrazione contabile dei proventi finanziari, sia eseguita una verifica sulla congruità del tasso d'interesse applicato sui conti correnti con quanto previsto contrattualmente;
- previsione che tutte le operazioni di tesoreria, in entrata e in uscita, vengano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- previsione che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori vengano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

1.6 Procedure specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.7 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In riferimento alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Come richiesto dal legislatore, Port Mobility ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati, nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del D.lgs.231/01.

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Speciale I

Reati ambientali

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione

INDICE

PARTE SPECIALE I

1.	I REATI AMBIENTALI	4
1.1	Premessa.....	4
1.2	I reati di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001.	4
1.3	Attività sensibili	9
1.4	Principi generali di condotta.....	10
1.5	Standard di controllo adottati	11
1.6	Procedure specifiche.....	12
1.7	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni.....	12

1. I REATI AMBIENTALI

1.1 Premessa

L'art. 25-undecies ha inserito i reati ambientali all'interno della disciplina del D.lgs. 231/01. Esso è stato introdotto con il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121. (entrato in vigore il 16 agosto 2011) che ha dato attuazione alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente nonché alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa l'inquinamento provocato navi.

Con l'approvazione della Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", entrata in vigore il 29 maggio 2015, il legislatore, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.lgs. 152/2006, ha introdotto nel codice penale un lungo elenco di reati ambientali che sono stati inseriti nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente".

Alcuni dei reati ambientali di nuova introduzione è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto in grado di far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa andando così a modificare ed integrare l'articolo 25-undecies del D.Lgs. n.231 /2001.

Ciò che rileva è che le nuove fattispecie penali, di natura dolosa, prevedono pene edittali molto elevate tali da far rientrare i nuovi ecoreati tra i reati più gravi. Inoltre, il legislatore ha disposto nell'art. 1, co. 6 della L. n. 68/2015 che i delitti ambientali di nuova introduzione rientrino tra quelli per i quali l'art. 157 comma 6 c.p. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione ordinari.

Sempre ad opera dell'art. 1, comma 8, lett. a), l. 22 maggio 2015, n. 68, è stato inserito nell'art. 25 undecies D. Lgs. 231/01 il comma 1-bis che prevede che, in caso di condanna per i delitti di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) o di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), oltre alle sanzioni pecuniarie comminate dal comma 1, vengano anche applicate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 D. Lgs n. 231/01.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

1.2 I reati di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001.

A. Delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI bis del libro II del codice penale

- **Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)**

Tale fattispecie si configura quando chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il 2° comma prevede una circostanza aggravante ad efficacia comune stabilendo che la pena venga aumentata laddove l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)**

Tale fattispecie è stata anch'essa costruita come reato comune che ricorre laddove abusivamente venga provocato un disastro ambientale e non si ravvisino gli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 434 c.p. (Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi).

La disposizione fornisce la definizione di "disastro ambientale" individuando tre alternative tipologie di disastro e, in particolare:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità dovuta alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il 2° comma prevede che la condotta sia aggravata nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli specifici (paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico) ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)**

La disposizione di cui all'art. 452 quinquies prevede, al comma 1, che qualora i fatti tipici dei reati di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) e di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) siano commessi con colpa, le pene previste per tali reati siano ridotte da un terzo a due terzi.

Il comma 2 dispone inoltre che, se dalla commissione colposa dei fatti previsti dagli artt. 452 bis c.p. e 452 quater c.p. deriva solo il pericolo, rispettivamente, di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, le pene siano ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)**

Tale fattispecie si configura come reato comune che viene integrato, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, quando è posta in essere la condotta tipica di abusivamente, cedere, acquistare,

ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Il 2° comma prevede che la condotta sia aggravata laddove dal fatto tipico descritto al comma 1 derivi il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il 3° comma, infine, disciplina un'ulteriore circostanza aggravante, questa ad effetto speciale (comportando l'aumento della pena fino alla metà), costituita dalla derivazione dal fatto tipico di un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

- **Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)**

Tale disposizione prevede delle circostanze aggravanti per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e di associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.).

In particolare, il comma 1 dispone che il reato di cui all'art. 416 c.p. sia aggravato quando il sodalizio criminoso sia diretto, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal Titolo VI bis del Libro II del codice penale.

Il comma 2 disciplina, invece, una circostanza aggravante ad effetto comune del reato previsto dall'art. 416 bis c.p. che si configura nel caso in cui l'associazione per delinquere di tipo mafioso, anche straniera, sia finalizzata a commettere uno dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal Titolo VI bis del Libro II del codice penale o all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Infine, il comma 3 prevede che le pene previste dai due commi precedenti siano ulteriormente aumentate da un terzo alla metà se fanno parte dell'associazione prevista dall'art. 416 c.p. o dall'art. 416 bis c.p. pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

B. Reati previsti dal Codice Penale LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia e TITOLO II Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione:

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.).**

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733bis c.p.).**

La norma di un sito protetto o comunque lo deteriora punisce chiunque distrugge un habitat all'interno compromettendone lo stato di conservazione.

C. Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- **Inquinamento idrico (art. 137)**

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

- **Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)**

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co.6).

- **Siti contaminati (art. 257)**

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e l'omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2).
- La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

- **Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)**

- la predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
- la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
- il trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- il trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo).

La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

- **Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)**

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1)3.

La pena è aumentata se la spedizione riguarda rifiuti pericolosi (art. 259, co. 1).

La condotta è aggravata se è posta in essere mediante attività organizzate, con più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Tale delitto è caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti).

La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).

- **Inquinamento atmosferico (art. 279)**

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

D. Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per

fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.

- la falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

E. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

F. Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

Le norme sanzionano il comandante di una nave battente qualsiasi bandiera, l'equipaggio, il proprietario della nave, e l'armatore della nave per:

- lo sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);
- lo sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2);
- Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

1.3 Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato considerate astrattamente applicabili, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

- gestione dei rifiuti: classificazione, raccolta, deposito temporaneo e conferimento;
- identificazione e gestione fisica delle aree deputate a deposito temporaneo rifiuti;
- qualifica e monitoraggio dei fornitori di servizi critici riguardanti l'aspetto ambientale (in particolare delle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei rifiuti, e la qualifica di eventuali consulenti esterni che operino l'attività di classificazione del rifiuto);

- gestione delle attività connesse al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- identificazione delle prescrizioni legali inerenti l'aspetto ambientale considerato;
- identificazione e valutazione degli aspetti ambientali e delle relative misure di controllo operativo al fine di prevenire specificatamente il reato ambientale di gestione e trattamento dei rifiuti, di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs.231/01

1.4 Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25-undecies del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati considerati nella presente Parte speciale, ai destinatari è fatto espresso obbligo di attenersi alle regole di condotta di seguito indicate nonché al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei sotto menzionati documenti organizzativi:

- operare nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale;
- osservare le regole, le procedure e le istruzioni operative aziendali volte a prevenire la possibile commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del d.lgs. 231/01, la violazione delle quali comporterà la possibile erogazione di sanzioni disciplinari in conformità a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- attenersi alle disposizioni e le istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;
- attenersi alla Politica Ambientale definita dalla Società;
- osservare i principi di comportamento indicati nella presente parte speciale e nel Codice Etico;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale;

- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte;
- partecipare ai programmi di formazione in materia ambientale;
- informare l'OdV con riguardo ad ogni notizia di eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente, accertate o presunte.

1.5 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare Port Mobility ha provveduto alla:

- definizione di una Politica Ambientale;
- definizione delle responsabilità e delle modalità di controllo per la gestione delle autorizzazioni (ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali applicabili);
- definizione delle responsabilità e delle modalità di compilazione dei registri di carico e scarico;
- definizione di ruoli, responsabilità e criteri di identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedirne la miscelazione non autorizzata;
- definizione delle responsabilità e delle modalità per l'identificazione tramite caratterizzazione (attribuzione dei codici CER) dei rifiuti prodotti e l'identificazione della necessità di determinazioni analitiche a corredo della caratterizzazione;
- adozione di un elenco dei rifiuti prodotti (inventario) che ne riporti le caratteristiche di pericolosità ed eventuale assoggettabilità alla normativa ADR;
- definizione delle responsabilità e le modalità per la selezione, la qualifica e la gestione dei rapporti con il fornitore per il rilascio dei certificati analitici o per la caratterizzazione dei rifiuti;

- alla definizione di procedure aziendali per la selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori;
- alla formalizzazione del processo di approvvigionamento di beni e servizi;
- istituzione di un registro e di un apposito scadenziario delle autorizzazioni dei terzi fornitori;
- formalizzazione di una procedura per la verifica periodica del rispetto delle prescrizioni legali applicabili;
- previsione, nell'ambito dell'organizzazione dei piani di formazione aziendali, di specifici corsi riguardanti i rischi ambientali di cui al D.lgs. 231/01 art. 25-undecies;
- previsione di flussi informativi all'OdV riguardante gli incidenti e le emergenze sulla gestione dei rifiuti, le verifiche ispettive inerenti gli aspetti ambientali.

1.6 Procedure specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure ed istruzioni specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.7 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In riferimento alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulle attività a rischio sopra indicate, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e i componenti gli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'OdV a fronte di richieste dallo stesso formulate o al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25-undecies D.lgs. 231/01.

L'OdV, con particolare riguardo ai reati ambientali, è destinatario del seguente flusso informativo:

- risultati delle ispezioni/verifiche in occasione di audit interni e che abbiano ad oggetto aspetti ambientali significativi;
- risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici dai quali possano emergere inadempienze ovvero possibili contestazioni con riguardo ai diversi possibili aspetti ambientali;
- anomalie o atipicità riscontrate nelle attività che possano comportare il superamento delle soglie previste dalla normativa ambientale e/o dalle autorizzazioni in essere;
- eventuali scenari di emergenza ambientale.

ELENCO DEI REATI - D.lgs. 231/2001

Descrizione	Riferim. Normativo
1. [art.24] Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Truffe)	
Frode informatica in danno dello Stato	art. 640-ter c.p.
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di un altro ente pubblico o della Comunità europea	art. 316-ter c.p.
Malversazione a danno dello Stato o di un altro ente pubblico	art. 316-bis c.p.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-bis c.p.
Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico e della Comunità europee	art. 640 comma 2 n.1 c.p.
2. [art.24-bis] Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p.
Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di utilità pubblica.	art.635-ter c.p.
Danneggiamento di sistema informatici o telematici	art. 635-quater c.p.
Danneggiamento sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	art.635-quinqies cp
Detenzioni/diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	art.615-quinqies cp
Documenti informatici	art. 491-bis c.p.
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	art. 640-quinqies c.p.
Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	art.617-quinqies cp
Intercettazione/impedimento/interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quater c.p.
3. [art.24-ter] Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia	
Associazione di tipo mafioso anche straniere	art. 416-bis c.p.
Associazione per delinquere	416 commi 1-5 c.p
Associazione per delinquere (diretta a commettere reati di schiavitù, tratta di persone e alla violazione delle norme sull'immigrazione e condizione dello straniero)	art. 416 co 6 c.p.
Associazione per il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	DPR 309/90 art. 74
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi tipo guerra o parti di essa, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più comuni armi da sparo	art 407 comma 2 lett. a) n.5) c.p.p.
Scambio elettorale politico-mafioso	art. 416-ter c.p
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	art. 630 c.p
4. [art.25] Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Corruzione e concussione)	
Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.
Concussione	art. 317 c.p.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.
Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter co 1
Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione)	art. 319-ter, comma 2, c.p.
Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p.
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	art. 319 c.p.
Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater
Istigazione alla corruzione	art. 322 co 2 e 4, c.p.
Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione	Art. 322, comma 1 e 3, c.p
Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	art. 322-bis c.p.
Pene per il corruttore	art. 321 c.p.
5. [art.25-bis] Reati di falso nummario (Delitti contro la fede pubblica)	
Alterazione di monete	art. 454 c.p.
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.	art. 460 c.p.
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	art. 473 c.p.
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.	art. 461 c.p.
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	art. 453 c.p.
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.	art. 459 c.p.

ELENCO DEI REATI - D.lgs. 231/2001

Descrizione	Riferim. Normativo
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	art. 457 c.p.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.	art. 455 c.p.
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	art. 464 co 1 c.p.
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede	art. 464 co 2 c.p.
6. [art.25-bis.1] Delitti contro l'industria e il commercio	
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517 quater c.p.
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	art. 517 ter c.p.
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.
Frodi contro le industrie nazionali	art. 514 c.p.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.
Turbata libertà dell'industria o del commercio	art. 513 c.p.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.
7. [art.25-ter] Reati societari	
Aggiotaggio	art. 2637 c.c.
Corruzione tra privati	art. 2635 co 3 c.c.
False comunicazioni sociali	art. 2621 c.c.
False comunicazioni sociali delle società quotate	art. 2622 c.c.
Fatti di lieve entità	art. 2621 bis c.c.
Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.
Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	art. 2627 c.c.
Impedito controllo	art. 2625 comma 2 c.c.
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	art. 2633 c.c.
Omessa comunicazione del conflitto di interessi	art. 2629-bis c.c.
Operazioni in pregiudizio dei creditori	art. 2629 c.c.
Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638 comma 1 e 2 c.c.
8. [art.25-quater] Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	art. 270-quinquies cp
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	art. 270-quater c.p.
Assistenza agli associati	art. 270-ter c.p.
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-bis c.p.
Attentato per finalità terroristiche o di eversione	art. 280 c.p.
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	art. 280-bis c.p.
Condotte con finalità di terrorismo	art. 270-sexies c.p.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo	art. 302 c.p.
Repressione del finanziamento del terrorismo	Conv. New York del 9 dicembre 1999, art. 2
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	art. 289-bis c.p.
9. [art.25-quater.1] Pratiche di mutilazioni organi genitali femminili	
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 583-bis c.p.
10. [art.25-quinquies] Delitti contro la personalità individuale	
Acquisto o alienazione di schiavi	art. 602 c.p.
Adescamento di minorenni	art. 609-undecies c.p.
Atti sessuali con minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo	art. 600-bis co 2 c.p.
Detenzione di materiale pornografico	art. 600-quater c.p.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	art. 600-quinquies c.p.

ELENCO DEI REATI - D.lgs. 231/2001

Descrizione	Riferim. Normativo
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art. 603 bis c.p.
Pornografia minorile- offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica	art 600 ter co 3 e 4 c.p
Pornografia minorile- reclutamento utilizzo di minori per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico anche virtuale	art. 600-ter co 1 e 2 c.p
Pornografia virtuale	art. 600 quater1 c.p.
Prostituzione minorile	art. 600-bis co1 c.p
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù	art. 600 c.p.
Tratta di persone	art. 601 c.p.
11. [art.25-sexties] Reati di abuso di mercato	
Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 d.lgs 58/98
Manipolazioni del mercato	art. 185 d.lgs 58/98
12. [art.25-septies] Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione	
Lesioni personali colpose	art. 590 co 3 c.p.
Omicidio colposo commesso con violazione art 55 co 2 D.lgs. 81/2008	art. 589 c.p.
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro	art 589 c.p
13. [art.25-octies] Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	
Autoriciclaggio	art 648 ter.1 c.p
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p.
Ricettazione	art. 648 c.p.
Riciclaggio	art. 648-bis c.p.
14. [art.25-novies] Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore	
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	Art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 1
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno	Art. 171-ter legge n. 633/1941
Fraudolenta produzione, vendita, importazione di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato	Art. 171-octies legge n. 633/1941
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	Art. 171-septies legge n. 633/1941
Messa a disposizione al pubblico, di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione	Art. 171 legge n. 633/1941
15. [art.25-decies] Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all' autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.
16. [art.25-undecies] Reati ambientali	
Attività di gestione rifiuti non autorizzata	D. Lgs. 152/06 art.256
Attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti	D. Lgs. 152/06 art.260
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	L. 549/93 art. 3 co 6
Delitti associativi aggravati	art 452 octies c.p
Delitti colposi contro l'ambiente	art 452 quinquies c.p
Disastro ambientale	art 452 quater c.p
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;	art. 733 bis c.p.
Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	L. 150/92 art. 6
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto o vendita di specie protette	L. 150/92 artt. 1 , 2 , 3-bis
Inquinamento colposo provocato da navi.	D.Lgs.202/07 art.9
Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee	D. Lgs. 152/06 art.257
Inquinamento doloso provocato da navi con danni gravi e permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali e vegetali o a parti di queste.	D.Lgs.202/07 art.8 da co 1 a 9
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali	D. Lgs. 152/2006 art 137 co 3, 5 primo periodo, e 13
Scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le prescrizioni dell'autorità competente, superamento valori limite fissati (anche per scarico al suolo). Scarico in mare di navi o aeromobili di sostanza tossiche.	D. Lgs. 152/06 art.137 co 2, 5 secondo periodo, 11
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	D. Lgs. 152/06 art.260-bis
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	art 452 sexes c.p
Traffico illecito di rifiuti	D. Lgs. 152/06 art.259 co1
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;	art. 727 bis c.p.

ELENCO DEI REATI - D.lgs. 231/2001

Descrizione	Riferim. Normativo
Violazione dei valori limite di emissione o prescrizioni stabilite dall'autorizzazione	D. Lgs. 152/06 art. 279 co 5
Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale	art 452 bis c.p.
Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	D. Lgs. 152/06 art.258 co 4 secondo periodo
17. [art.25-duodecies] Impiego manodopera irregolare	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 22 comma 12-bis D.Lgs. 286/98
18. [legge 146/06] Reati transnazionali	
Associazione di tipo mafioso anche straniera	art. 416-bis c.p.
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	DPR n.309/90 art.74
Associazione per delinquere	art. 416 c.p.
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	DPR n.43/73 art.291-quater
Favoreggiamento personale	art 378 c.p
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art 377 bis c.p
Reati in materia di immigrazione clandestina	D. Lgs. 286/1998 art 12 co 3, 3bis, 3ter, e 5
19. [art. 12, L. 14/01/2013, n. 9] - Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini	
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	art. 440 c.p.
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	art. 442 c.p.
Commercio di sostanze alimentari nocive	art. 444 c.p.
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	art. 473 c.p.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.
Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517-quater c.p.